

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
Milano
Facoltà di Lettere e Filosofia
Corso di Laurea in Lettere

**LA CARTA DI MILANO.
CARCERE E DIRITTO DI CRONACA.**

Tesi di laurea di:
Maria Sabrina Peschechera
Matr. 3900961

Relatore: Chiar.mo Prof. Ruben Razzante

Anno accademico 2012-2013

INDICE

INTRODUZIONE	4
CAPITOLO PRIMO: LA DEONTOLOGIA DEL GIORNALISTA	
I.1. Premessa	5
I.2. Diritti e doveri del giornalista nel processo informativo	6
I.2.a. La legge n. 69 del 1963	9
I.2.b. La Carta dei doveri del giornalista	12
I.3. Il diritto di cronaca e i diritti fondamentali della persona	15
I.4. Deontologia e cronaca nel web 2.0	19
CAPITOLO SECONDO: LA CARTA DI MILANO	
II.1. La nascita e i promotori	22
II.2. I principi fondamentali	24
II.2.a. L'introduzione	26
II.2.b. Un "decalogo" in nove punti	29
II.2.c. La conclusione	45
CAPITOLO TERZO: GIORNALISMO E CARCERE	
III.1. Disinformazione e stereotipi nella cronaca nera	51
III.2. La rappresentazione mediatica del carcere. Alcuni casi particolari	56
CONCLUSIONI	62

APPENDICE: IL TESTO DELLA CARTA DI MILANO	63
BIBLIOGRAFIA	66
SITOGRAFIA	67

INTRODUZIONE

Come ogni professione che si rispetti, anche quella giornalistica necessita di strumenti deontologici cui fare riferimento. Uno di questi è la recente “Carta di Milano”, o “Carta del carcere e della pena”, approvata l’11 marzo 2013 dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti: essa è nata per stabilire delle regole precise cui i giornalisti devono attenersi per informare in maniera corretta sulla realtà carceraria.

L’informazione sul carcere è particolarmente delicata: i suoi soggetti principali, infatti, sono degli individui privati della propria libertà – o comunque a rischio o in procinto di perderla perché sospettati o indagati –. È un’informazione piena di pregiudizi, di stereotipi e di luoghi comuni, tutti elementi che viaggiano in maniera opposta al rispetto della verità sostanziale dei fatti, all’obiettività e alla chiarezza espositiva. Non basta che i giornalisti garantiscano il diritto dei cittadini ad essere informati: l’informazione, per essere veritiera, deve essere, prima di tutto, corretta, imparziale e completa.

Il primo capitolo è dedicato interamente alla deontologia giornalistica, ovvero all’insieme dei valori con ispirazione etica connessi all’esercizio della professione, definiti in modo rigoroso a partire dalla legge professionale n. 69/1963. Gran parte del testo si incentra sul diritto-dovere dei giornalisti di informare correttamente, rispettando – anche nelle logiche sfuggenti del *web* – i diritti fondamentali della persona garantiti dalla nostra Costituzione e da numerose Convenzioni e Patti internazionali.

Il secondo capitolo è incentrato sulla “Carta di Milano”. Dopo aver spiegato come è nata e quali sono stati i suoi principali promotori, sono analizzati in modo puntuale tutti i principi presenti nella Carta, riservando un’attenzione particolare al dovere di rispettare i diritti della persona detenuta.

Infine, nel terzo capitolo, sono descritti, attraverso l’esame di alcuni casi particolari, i pregiudizi e i luoghi comuni che stanno alla base del processo di disinformazione sul mondo del carcere operato dai media.

I. LA DEONTOLOGIA DEL GIORNALISTA

I.1. Premessa

Il termine “deontologia” indica «l’insieme dei principi e delle norme di comportamento interne a una determinata categoria di persone. La deontologia si differenzia dall’etica perché accanto all’affermazione di principi affianca sanzioni per le eventuali violazioni».¹

Per quanto riguarda la professione giornalistica, numerose sono le Carte deontologiche susseguitesi a partire dalla metà degli anni Ottanta² con lo scopo «di uscire dalla genericità e di fissare in modo certo e tassativo i principi di etica professionale del giornalista».³ È però evidente che, a fronte di un *corpus* deontologico molto consistente, la riflessione generale sull’etica della professione è molto debole e poco praticata. I principi deontologici sono oggetto di studio solamente per chi frequenta le Scuole di giornalismo, i corsi universitari e i corsi di aggiornamento istituiti dall’Ordine nonostante costituiscano, assieme alle norme legislative, il terreno sul quale costruire un giornalismo leale e trasparente, prima ancora delle competenze prettamente tecniche richieste e della capacità di integrazione a una logica editoriale moderna. Il problema si amplia maggiormente se si considerano le nuove strade introdotte dalla rivoluzione digitale, che ha coinvolto e allo stesso tempo sconvolto radicalmente il mondo delle *news*.

Forte è il bisogno di recuperare quel senso innato della giustizia e della solidarietà che sta a monte di ogni ideologia e di ogni ragione politica. È un problema che prima della professione giornalistica in sé riguarda il senso di dovere e

¹ MICHELE PARTIPILO, *Etica e deontologia del giornalista*, in *La deontologia del giornalista*, a cura di ID., Centro di documentazione giornalistica, Roma 2009, p. 18.

² Il primo è il “Protocollo sulla trasparenza pubblicitaria”, firmato il 14 aprile 1988 dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, dalla Federazione nazionale della Stampa Italiana (FNSI) e dalle principali associazioni di pubblicità e comunicazione, con l’obiettivo di rendere netta ed evidente la distinzione tra informazione e pubblicità, due mondi molto legati tra loro, ma spesso in modo subdolo e a svantaggio del diritto del cittadino a una corretta e leale informazione.

³ LUCA BONESCHI, *La deontologia del giornalista. Diritti e doveri della professione*, a cura di ID., Egea, Milano 1997, p. XIV.

di responsabilità che ogni individuo dovrebbe possedere indipendentemente dalla professione intrapresa. Il giornalismo non è un semplice mestiere ma una vera e propria professione, che possiede un valore aggiunto rispetto a tutte le altre; i giornalisti, infatti, oltre a dover seguire le regole istituite dai propri editori e direttori editoriali, devono anche e soprattutto rendere conto a un altro interlocutore: il pubblico. Il compito del giornalista, quindi, è bidirezionale e comporta maggiori doveri sia in senso professionale, sia in senso etico e morale.

I.2. Diritti e doveri del giornalista nel processo informativo

L'attività giornalistica è, secondo la sentenza n. 1827 del 20 febbraio 1995, «la prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione».

La professione giornalistica, quindi, vive di informazioni. Il suo scopo principale è quello di in-formare⁴ la collettività. L'informazione è considerata «un indicatore del grado di democrazia presente in uno Stato, del dinamismo delle istituzioni, della vivacità dei cittadini».⁵ Piero Ottone, ex direttore del “Corriere della Sera”, scrive che

la stampa è la spina dorsale di una nazione; è lo strumento che raccorda i suoi centri nervosi, e crea la coscienza nazionale. Una stampa efficiente, solida, robusta è una spina dorsale che tiene eretto il corpo, in mezzo a tutte le vicissitudini e a tutte le bufere.⁶

L'informazione è un diritto dell'individuo – poiché gli permette di mettersi in relazione con la società – e un dovere degli operatori dell'informazione che, esercitando lealmente la propria professione, sono in grado di garantire a tutti il diritto ad essere informati correttamente.

⁴ Informare non significa semplicemente trasmettere informazioni ma anche “formare” la pubblica opinione. Come si legge in MICHELE SORICE, *Sociologia dei Mass Media*, Carocci editore, Roma 2012, p. 17, «l'informazione è un'attività performativa e manipolatoria».

⁵ GIOVANNI SANTAMBROGIO, *Lezioni di giornalismo*, Editrice La Scuola, Brescia 2012, p. 22.

⁶ PIERO OTTONE, *Il buon giornale*, Longanesi, Milano 1987, p. 283.

Il retroterra culturale di questi principi essenziali risiede nell'art. 21 della Costituzione italiana. Il primo comma dell'art. 21, infatti, riconosce la libertà di manifestazione del pensiero: «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione».⁷

La libertà di pensiero riguarda anche i giornalisti ma, per quanto ampia, presenta dei limiti sia sul piano etico, sia su quello giuridico. La Costituzione, infatti, «garantisce la libertà di pensiero, ma non la libertà di recare impunemente offesa ai diritti inviolabili della persona umana».⁸ Nel sesto comma dell'art. 21 si legge: «sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume». Con la sentenza n. 293/2000, la Corte Costituzionale ha specificato che il “buon costume” coincide con “la dignità della persona”, principio garantito dall'art. 2 della Costituzione.

Il giornalista, quindi, ha il diritto e il dovere di informare correttamente il lettore o lo spettatore – a seconda del canale comunicativo utilizzato – che, a sua volta, è titolare di un diritto ad essere informato in modo obiettivo, imparziale e completo. Nella Costituzione non esiste ancora, però, il diritto del cittadino ad essere informato. È solo a partire dagli anni Sessanta e Settanta che si chiarisce che la libertà di informazione e la libertà di manifestazione del pensiero consistono anche nel diritto del cittadino ad essere informato.

Si tratta della cosiddetta concezione “funzionale” del diritto di informazione, espressa da parte della dottrina e della giurisprudenza nel dibattito sul “diritto di cronaca” come esimente del delitto di diffamazione, e contrapposta alla concezione più tradizionale dell'informazione come “diritto di libertà”.⁹

⁷ Questo è l'unico comma dei sei che compongono l'articolo applicabile a tutti i mezzi di informazione (si dice, infatti, «ogni altro mezzo di diffusione») e quindi anche ad *Internet* e alle nuove tecnologie. La nostra Costituzione, entrata in vigore il primo gennaio del 1948, si basa su una società che viveva sul cartaceo. Essa è in parte superata per quanto riguarda la materia dell'informazione: molti suoi principi, infatti, possono essere adattati a fatica alle nuove tecnologie. L'articolo 21, in particolare, più che sulla libertà di manifestazione del pensiero è incentrato sulla libertà di stampa, l'unico mezzo di informazione all'epoca oltre alla radio.

⁸ FRANCO ABRUZZO, *I fondamenti giuridici della deontologia*, in *La deontologia del giornalista*, a cura di Michele Partipilo, p. 57.

⁹ LUCA BONESCHI, *Costruzione (e distruzione) del codice*, in *La deontologia del giornalista. Diritti e doveri della professione*, a cura di ID., p. 40.

Per quanto riguarda gli anni Sessanta, il primo esempio di codificazione dei doveri del giornalista è l'art. 2 della legge n. 69/1963: il giornalista è titolare del diritto di «libertà di informazione e di critica», ma deve osservare le «norme di legge dettate a tutela della personalità altrui», rispettare «la verità sostanziale dei fatti», comportarsi secondo «lealtà e buona fede», «rettificare le notizie che risultino inesatte» e «promuovere la fiducia tra stampa e lettori».¹⁰ Una simile concezione di «libertà di informazione e di critica» presuppone, quindi, che debba essere soddisfatto l'interesse della collettività ad essere informata correttamente.

La sentenza n. 105/1972 della Corte Costituzionale, ventiquattro anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione italiana, afferma finalmente che il diritto all'informazione, di cui è garante l'art. 21, possiede, oltre alla dimensione attiva propria del giornalista che ha il diritto di fornire informazioni e di costruire notizie, altre due dimensioni: quella riflessiva, propria del giornalista che ha il diritto di accedere alle fonti e propria del cittadino che ha il diritto di informarsi e di accedere alle fonti sia come utente sia come potenziale protagonista della notizia; quella passiva, che riguarda il diritto del cittadino ad essere informato correttamente. Nella stessa sentenza si legge che

esiste un interesse generale all'informazione, indirettamente protetto dall'art.21 della Costituzione, e questo interesse implica, in un regime di libera democrazia, pluralità di fonti di informazione, libero accesso alle medesime, assenza di ingiustificati ostacoli legali, anche temporanei, alla circolazione delle notizie e delle idee.

Un'altra sentenza importante, la n. 112 del 24 marzo 1993, specifica che

il "diritto all'informazione" va determinato e qualificato in riferimento ai principi fondanti della forma di Stato delineata dalla Costituzione, i quali esigono che la nostra democrazia sia basata su una libera opinione pubblica e sia in grado di svilupparsi attraverso la pari concorrenza di tutti nella formazione della volontà generale. Di qui deriva l'imperativo costituzionale che il "diritto all'informazione" garantito dall'art. 21 sia qualificato e caratterizzato: 1) dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie, che comporta, fra l'altro, il vincolo al legislatore di impedire la formazione di posizioni dominanti e di favorire l'accesso nel sistema radiotelevisivo del massimo numero possibile di voci diverse, in modo tale che il cittadino possa essere messo in condizione di compiere le sue valutazioni, avendo presenti punti di vista differenti e orientamenti culturali contrastanti; 2)

¹⁰ Alla legge professionale (n. 69/1963) è dedicato il paragrafo successivo.

dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti; 3) dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata; 4) dal rispetto della dignità umana, dell'ordine pubblico, del buon costume e del libero sviluppo psichico e morale dei minori.

Il cittadino ha il diritto di essere informato da tutti i soggetti che hanno una proiezione verso il pubblico. «Per sviluppare a fondo la propria personalità bisogna essere informati, nel senso di poter usufruire di una libera circolazione di idee, indispensabile per far maturare una consapevolezza dei propri diritti e doveri».¹¹ È una visione assente nella Costituzione ma richiamata dalla giurisprudenza.

Gli operatori dell'informazione sono dei mediatori intellettuali tra le notizie e la loro diffusione presso il pubblico. Sono loro che possiedono la responsabilità della trasmissione corretta delle informazioni, resa possibile solo dal rispetto delle norme deontologiche della professione, le quali stabiliscono le norme di condotta che ogni giornalista deve seguire.

I.2.a. La legge n. 69 del 1963

La legge 3 febbraio 1963, n. 69, detta anche "legge professionale", conferisce alla professione giornalistica un ordinamento specifico, istituendo un Ordine dei giornalisti e un Albo professionale e introducendo un esame di Stato obbligatorio per accedere alla professione.

L'art. 2 della legge n. 69/1963, intitolato "diritti e doveri", pone le basi della deontologia giornalistica. Per capire meglio i suoi principi fondamentali, è utile analizzarlo punto per punto:

- 1) «È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui [...]». Il giornalista, cioè, ha non solo il diritto e il dovere di informare ma anche la libertà di commentare e manifestare la propria opinione su un determinato fatto. La «libertà di informazione e di critica», diritto

¹¹ RUBEN RAZZANTE, *Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione*, sesta edizione, Cedam, Padova 2013, p. 23.

«insopprimibile» dei giornalisti garantito dall'art. 2 della legge professionale, viene spesso interpretata come una libertà unica. Al contrario, i termini “informazione” e “critica” devono essere considerati separatamente perché esprimono due concetti diversi: il giornalista ha il diritto/dovere di informare e, in più, la libertà di commentare ed esprimere una personale opinione su di un determinato fatto. Se i concetti di informazione e di critica vengono sovrapposti, si rischia di snaturare il bene pubblico dell'informazione. Per far valere il principio di «libertà di informazione e di critica» è quindi necessario da una parte dividere i fatti dalle opinioni, dall'altra rispettare i diritti delle persone;

- 2) «[...] ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede». Il giornalista deve sempre rispettare la verità sostanziale dei fatti, che si basa su due principi essenziali: la lealtà e la buona fede. Il giornalista, cioè, deve riportare le notizie solo dopo aver cercato di ricostruire la sostanza dei fatti, senza essere fazioso e riportando tutti i punti di vista e le ipotesi possibili.¹²
- 3) «Devono essere rettifiche le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori». Il giornalista deve sempre rettificare le notizie scorrette in modo tempestivo e utilizzando un carattere leggibile. Se la rettifica non dovesse bastare a riparare il danno, il giornalista deve attenersi alle sanzioni disciplinari previste dalla legge.¹³
- 4) «Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a

¹² Il concetto di verità sostanziale è ripreso nella sentenza n. 5259 del 18 ottobre 1984, una delle più importanti del diritto dell'informazione, definita anche “decalogo del giornalista”. In essa si definiscono i tre principi che un giornalista deve seguire per essere corretto dal punto di vista deontologico: la verità sostanziale dei fatti, l'interesse pubblico e la continenza della forma espositiva. Da ricordare anche la sentenza della Cassazione penale, 30 giugno 1984, in cui si sostiene che il giornalista deve «esaminare, controllare e verificare i fatti, oggetto della sua narrazione, in funzione dell'assolvimento, da parte sua, dell'obbligo inderogabile di rispettare la verità sostanziale degli stessi» e «dare la prova della cura da lui posta negli accertamenti espliciti per vincere ogni dubbio ed incertezza prospettabili in ordine a quella verità».

¹³ L'art. 8 della legge sulla stampa (legge n. 47 del 1948), intitolato “Risposte e rettifiche”, descrive puntualmente le modalità in cui deve avvenire la rettifica delle notizie inesatte.

promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori». Un altro dovere del giornalista è quello di mantenere il segreto professionale per proteggere il carattere fiduciario delle fonti. Il giornalista non può essere costretto a rivelare le fonti se non nel caso in cui la loro rivelazione possa dare una svolta alle indagini su un caso giudiziario.¹⁴

Nel Titolo III della legge, intitolato “Della disciplina degli iscritti”, si parla dei procedimenti disciplinari a cui possono essere sottoposti gli iscritti all’Ordine e delle possibili sanzioni che possono seguire. I procedimenti disciplinari sono indirizzati agli iscritti che, come specificato nell’art. 48, «si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionale, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell’Ordine».

Sono quattro i tipi di sanzioni che possono essere irrogate dal Consiglio di disciplina competente:¹⁵ l’avvertimento, la censura, la sospensione e la radiazione.

Nell’art. 52 si legge che

L’avvertimento, da infliggere nei casi di abusi o mancanze di lieve entità, consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo del giornalista all’osservanza dei suoi doveri. Esso, quando non sia conseguente ad un giudizio disciplinare, è disposto dal presidente del Consiglio dell’Ordine. L’avvertimento è rivolto oralmente dal presidente e se ne redige verbale sottoscritto anche dal

¹⁴ In Italia, oltre all’art. 2 della legge n. 69/1963, sono altre due le norme che garantiscono la segretezza delle fonti: l’art. 200 del Codice di procedura penale e l’art. 138 del “Testo unico sulla *privacy*” (d.lgs. n. 196/2003). Di grande importanza è anche l’art. 10 della “Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” del 1950. In esso la libertà di espressione viene definita come «la libertà di ricevere e scambiare informazioni senza ingerenze da parte di pubbliche autorità e senza limitazioni di frontiere». La segretezza delle fonti è parte integrante della libertà di espressione e, se viene limitata, non viene più garantito il diritto del cittadino ad essere informato.

¹⁵ Nell’art. 48 si legge che «il procedimento disciplinare è iniziato d’ufficio dal Consiglio regionale, o anche su richiesta del procuratore generale competente ai sensi dell’art. 44». Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 7 agosto 2012 si è avviata la riforma degli ordinamenti professionali e delle professioni regolamentate, quelle, cioè, che hanno un Ordine professionale. Essa ha introdotto la figura dei Consigli di disciplina territoriali, nuovi organi di giudizio. Nell’art. 8 del d.p.r. (Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie) si legge che «presso i consigli dell’ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’albo».

segretario. Entro i trenta giorni successivi, il giornalista al quale è stato rivolto l'avvertimento può chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

Ex art. 53, «La censura, da infliggersi nei casi di abusi o mancanze di grave entità, consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata».

La sospensione e la radiazione hanno una gravità maggiore rispetto all'avvertimento e alla censura, poiché riguardano non solo l'etica della professione ma anche e soprattutto il suo esercizio.

La sospensione può verificarsi, come precisa l'art. 54, «nei casi in cui l'iscritto con la sua condotta abbia compromesso la dignità professionale».

L'art. 55, invece, prevede che la radiazione dall'albo possa «essere disposta nel caso in cui l'iscritto con la sua condotta abbia gravemente compromesso la dignità professionale fino a rendere incompatibile con la dignità stessa la sua permanenza nell'albo, negli elenchi o nel registro».

Il procedimento disciplinare deve essere concluso entro sette anni e mezzo – come previsto dall'art. 58 della legge professionale – e si divide in due fasi: quella amministrativa, che riguarda le decisioni prese dal Consiglio di disciplina, e quella giurisdizionale, che si svolge presso il Tribunale, la Corte d'Appello e la Corte di Cassazione.¹⁶

I.2.b. La Carta dei doveri del giornalista

Il 1993 è un anno particolare per la storia italiana. È l'anno di Tangentopoli, delle inchieste di “Mani pulite” e della scoperta di invisibili reti di corruzione gestite dai partiti. I giornalisti, di fronte a questo enorme scandalo, non sono certo rimasti impassibili, ma, in alcuni casi, hanno esasperato troppo le notizie o si sono

¹⁶ Il termine massimo di prescrizione è, come specifica RUBEN RAZZANTE, *Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione*, p. 85, «riferito all'intero procedimento disciplinare, comprensivo delle fasi amministrativa e giurisdizionale». Naturalmente, come spiega la sentenza n. 13427/2009 del Tribunale di Milano, «la valutazione disciplinare è [...] autonoma rispetto a quella dell'autorità giudiziaria in sede penale o anche in sede civile».

trasformati in giudici severi oltrepassando la soglia dell'accettabile.¹⁷ L'exasperazione mediatica ha fatto passare così in secondo piano i principi deontologici. Ai tempi di "Mani pulite" le aule di tribunale hanno iniziato a spostarsi sulle pagine dei giornali e nei programmi televisivi, mettendo seriamente a rischio i diritti delle persone indagate – e non ancora colpevoli definitivamente – e delle loro famiglie.

L'Ordine dei giornalisti e la Federazione nazionale della stampa italiana, anche a seguito di episodi di suicidio di politici e di uomini d'affari, decidono di dar vita alla "Carta dei doveri del giornalista", firmata l'8 luglio 1993. Essa, ispirandosi ai principi della libertà di informazione e di critica, si apre con la citazione dell'art. 2 della legge n. 69 del 1963, richiamando in causa «la responsabilità del giornalista verso i cittadini»; l'obbligo di rettifica «con tempestività e appropriato rilievo»; il «dovere fondamentale di rispettare la persona, la sua dignità e il suo diritto alla riservatezza»; il dovere di «verificare le informazioni ottenute dalle fonti, per accertarne l'attendibilità e per controllare l'origine di quanto viene diffuso all'opinione pubblica, salvaguardando sempre la verità sostanziale dei fatti»; il rispetto del segreto professionale «quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario delle fonti». La persona citata ha diritto di replica, cioè di controbattere, e, fino a condanna definitiva, non può essere considerata colpevole:

In tutti i casi di indagini o processi, il giornalista deve sempre ricordare che ogni persona accusata di un reato è innocente fino alla condanna definitiva e non deve costruire le notizie in modo da presentare come colpevoli le persone che non siano state giudicate tali in un processo.

¹⁷ Gli abusi del diritto di cronaca, all'epoca, sono stati tanti. Ogni giorno, ad esempio, gli avvisi di garanzia emessi nei confronti dei politici venivano scambiati per condanne definitive (gli avvisi di garanzia, invece, sono comunicazioni da parte della Procura che si sta indagando sulla persona interessata e che sono in corso degli accertamenti). Gli avvisi di garanzia non possono essere pubblicati sui media prima di essere notificati all'interessato, altrimenti ci sarebbe una violazione dei diritti della persona: l'interessato, infatti, apprenderebbe direttamente dai giornali di essere indagato. Questo, però, avveniva costantemente: era una grave distorsione della democrazia che passava, però, in secondo piano per le nefandezze commesse. Accanto ai numerosi colpevoli c'era, però, anche qualche politico indagato che alla fine si rivelava innocente. Nonostante questo, l'avviso di garanzia macchiava indelebilmente anche la reputazione dei politici onesti. È certamente un abuso mediatico l'aver insinuato il dubbio che queste persone fossero colpevoli. La "Carta dei doveri del giornalista" è stata creata soprattutto per arginare il giustizialismo mediatico e per porre un freno alla pretesa di dare giudizi di colpevolezza piuttosto che di fornire notizie complete e imparziali.

Il giornalista, inoltre, come si legge nella Carta,

non deve omettere fatti o dettagli essenziali alla completa ricostruzione dell'avvenimento. I titoli, i sommari, le fotografie e le didascalie non devono travisare, né forzare il contenuto degli articoli o delle notizie. Non deve inoltre pubblicare immagini o fotografie particolarmente raccapriccianti di soggetti coinvolti in fatti di cronaca, o comunque lesive della dignità della persona; né deve soffermarsi sui dettagli di violenza o di brutalità, a meno che non prevalgano preminenti motivi di interesse sociale. Non deve intervenire sulla realtà per creare immagini artificiali.

I doveri del giornalista riguardano, poi, la distinzione tra informazione e pubblicità¹⁸, il divieto di assumere incarichi incompatibili con l'esercizio autonomo della professione e di turbare, come si legge nella Carta, «l'andamento del mercato diffondendo fatti e circostanze riferibili al proprio tornaconto»¹⁹ e, infine, la tutela dei minori, delle persone disabili o malate e in generale dei "soggetti deboli".²⁰

L'ultimo comma della Carta specifica che la violazione dei principi è soggetta a sanzioni disciplinari: «la violazione di queste regole integranti lo spirito dell'art. 2 della legge 3.2.1963 n. 69 comporta l'applicazione delle norme contenute nel Titolo III della citata legge».

¹⁸ La Carta recepisce i principi già espressi nel "Protocollo sulla trasparenza pubblicitaria" del 1988. Si legge, infatti, che «i cittadini hanno il diritto di ricevere un'informazione corretta, sempre distinta dal messaggio pubblicitario e non lesiva degli interessi dei singoli».

¹⁹ Questo divieto, insieme a quello di «subordinare al profitto personale o di terzi le informazioni economiche o finanziarie», verrà espresso in maniera più dettagliata nella "Carta dei doveri dell'informazione economico-finanziaria", approvata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti con il consenso della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) l'8 febbraio 2005 e aggiornata il 28 marzo 2007, con l'obiettivo di rendere trasparente e credibile l'informazione economico-finanziaria. Per leggere il testo completo della Carta si consulti il sito www.odg.it.

²⁰ È un richiamo alla "Carta di Treviso". Sottoscritta il 5 ottobre 1990 dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e dalla Federazione nazionale della stampa italiana in collaborazione con Telefono Azzurro, la "Carta di Treviso" invita i mezzi di comunicazione a trattare i minori, soggetti deboli, in modo rispettoso della loro dignità. Per leggere il testo completo della Carta si consulti il sito www.odg.it.

I.3. Il diritto di cronaca e i diritti fondamentali della persona

Il diritto-dovere del giornalista di informare deve essere esercitato rispettando – come si legge nell’art. 2 della legge n. 69/1963 – «le norme di legge dettate a tutela della personalità altrui». Ogni giornalista, cioè, ha il dovere di rispettare i diritti fondamentali della persona umana, quelli garantiti dall’art. 2 della Costituzione italiana.²¹ Essi sono – seguendo la classificazione di Boneschi – «in particolare:

- il diritto al nome (art. 22 Costituzione e artt. 6 e sgg. cod. civ.);
- il diritto all’immagine (art. 10 cod. civ. e artt. 96 e sgg. l. 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d’autore);
- il diritto alla *privacy* o alla riservatezza, di elaborazione giurisprudenziale, che ricomprende i precedenti, ma in un’accezione complessiva e più ampia, che abbraccia il rispetto della vita privata, del domicilio, e in genere degli atteggiamenti e dei rapporti che non rivestono un interesse pubblico;
- il diritto all’identità personale, pure di elaborazione giurisprudenziale, cioè il diritto del singolo ad essere rappresentato nel rispetto della sua identità politica, culturale, sociale;
- il diritto all’onore e alla reputazione (art. 595 cod. pen.), cioè l’obbligo di non diffamare;
- il “diritto di uguaglianza”, ricavato dall’art. 3 della Costituzione, per cui “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”;
- il “diritto alla presunzione d’innocenza”, di cui all’art. 27 della Costituzione, per chi sia imputato, da considerare non colpevole fino alla condanna definitiva;

²¹ «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

- il “diritto dei minori”, quale si ricava dalla normativa a loro tutela e in particolare dall’art. 114 cod. proc. pen.²²

Sono numerose le Convenzioni e i Patti internazionali sulla tutela dei diritti fondamentali della persona nel campo della libertà di manifestazione del pensiero.

Sono da ricordare, in particolare:

- l’art. 19 della “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo” del 10 dicembre 1948: «Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere»;
- l’art. 10 della “Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” del 1950, poi ratificata con la legge 848/1955: «1. Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive. 2. L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario»;
- l’art. 19 del “Patto internazionale di New York sui diritti civili e politici” del 1966, poi ratificato con la legge 881/1977: «1. Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni. 2. Ogni individuo ha il diritto alla

²² LUCA BONESCHI, *Costruzione (e distruzione) del codice*, in *La deontologia del giornalista. Diritti e doveri della professione*, a cura di ID., pp. 41-42.

libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta. 3. L'esercizio delle libertà previste al paragrafo 2 del presente articolo comporta doveri e responsabilità speciali. Esso può essere pertanto sottoposto a talune restrizioni che però devono essere espressamente stabilite dalla legge ed essere necessarie: a) al rispetto dei diritti e della reputazione altrui; b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della sanità o della morale pubbliche»;

- l'art. 11 della “Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea” del 7 dicembre 2000: «Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. 2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati».

L'interrogativo che accende ancora oggi i dibattiti è: lo *ius narrandi* e i diritti della persona possono trovare un punto d'equilibrio?

È chiaro che le distorsioni informative operate dai giornalisti possono ledere in maniera determinante i diritti fondamentali della persona sanciti nella Costituzione e nelle altre leggi.

Di particolare rilievo negli anni Ottanta è la sentenza della Cassazione civile 18 ottobre 1984 n. 5259, chiamata anche “sentenza del decalogo”. Essa enuncia un vero e proprio codice deontologico, esponendo in modo puntuale i limiti del diritto di cronaca già sanciti nella legge n. 69 del 1963. Nella sentenza si specifica che, affinché «la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore possa considerarsi lecita espressione del diritto di cronaca e non comporti responsabilità civile per violazione del diritto all'onore», devono essere rispettati tre parametri fondamentali:

- 1) l'utilità sociale dell'informazione (deve esserci, cioè, un interesse pubblico della notizia. La sua diffusione deve essere rilevante per la collettività);

- 2) la verità dei fatti narrati (richiama il principio di «verità sostanziale dei fatti» presente nella legge professionale);
- 3) la forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione (bisogna, cioè, evitare i sottintesi sapienti, le mezze verità e i toni troppo esasperati e scandalizzati).

Si legge a questo proposito nella delibera del 4 febbraio 1988 del Consiglio Regionale della Lombardia che «la Costituzione garantisce la libertà di pensiero, ma non la libertà di recare impunemente offesa ai diritti inviolabili della persona umana». Anche nella “Carta dei doveri del giornalista” del 1993 si accenna al tema: «Il commento e l'opinione appartengono al diritto di parola e di critica e pertanto devono essere assolutamente liberi da qualsiasi vincolo, che non sia quello posto dalla legge per l'offesa e la diffamazione delle persone».

Un grande risultato nell'ambito della tutela dei diritti della persona viene raggiunto dal “Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica”,²³ elaborato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e approvato dall'Ufficio del Garante della privacy il 15 luglio 1998. Dei 13 articoli che lo compongono, di grande importanza sono soprattutto gli articoli 5 e 6.

L'art. 5, intitolato “Diritto all'informazione e dati personali”, riguarda la raccolta dei dati personali da parte del giornalista, che deve garantire «il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti».

L'art. 6 approfondisce il tema dell'essenzialità dell'informazione. In esso si afferma che

la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del

²³ Il Codice deontologico è stato inserito come allegato 1) nel testo del nuovo codice sulla privacy (d.lgs. 196/2003) – dopo che è stata abrogata la legge 675/1996 sulla privacy – ed assurge al rango di norma primaria. Il testo completo del Codice deontologico può essere consultato sul sito www.garanteprivacy.it.

fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti».

I.4. Deontologia e cronaca nel web 2.0

Nel complicato mondo digitale delle *news* convivono diverse forme di giornalismo. Accanto al tradizionale giornalismo professionale è infatti emerso, a partire dalla fine degli anni Novanta, il fenomeno noto come “*citizen journalism*”. Esso ha per protagonisti non tanto i giornalisti quanto i cittadini-utenti attivi sul *web* che, a differenza del passato, possono accedere liberamente alle fonti – prima era una prerogativa esclusiva dei giornalisti – e intervenire in ogni momento per esprimere le proprie opinioni e per dialogare con gli stessi operatori dell’informazione attraverso i siti dei giornali e i *social network*.

I cittadini sono molto più attivi, più visibili, più partecipativi. Su *Internet*, ormai, la distinzione tra emittente e ricevente è sempre più sfumata. Si può essere allo stesso tempo produttori e consumatori di notizie. Oggi basta un semplice *smartphone* per pubblicare un video su *Youtube*, per “cinguettare” su *Twitter*, per condividere opinioni su *Facebook* e parlare al mondo intero diventando, al tempo stesso, cronisti, impaginatori ed editori di se stessi. Ogni utente può creare con pochi clic il proprio giornale personalizzato attraverso i siti aggregatori, con la possibilità di leggere solo le notizie che interessano e in poco tempo.

Sintesi e velocità sono le due parole chiave del panorama mediatico internettiano. Ma allora,

come si garantisce la completezza dell’informazione in un mondo in cui i giornalisti sono obbligati a *break the news*, cioè a pubblicare le notizie il più presto possibile per bruciare la concorrenza? Come si integra il *citizen journalism* [...] con il tradizionale meccanismo di verifica delle fonti? Che regole deve seguire un giornalista *blogger* che ogni giorno fornisce notizie e commenti attraverso il dialogo con i lettori e personalizza una conversazione che fino a ieri – nella preistoria della carta stampata – avveniva in modo saltuario solo attraverso la posta?.²⁴

²⁴ ENRICO PEDEMONTE, *Morte e risurrezione dei giornali. Chi li uccide, chi li salverà*, Garzanti, Milano 2010, p. 149.

Basta poco, ad esempio, per accanirsi contro altre persone – magari indagate per qualche reato ma non ancora colpevoli – o per offendere ingiuriosamente un avversario *on-line*. Il problema è che i commenti presenti sui *blog* e sulle pagine dei quotidiani *on-line* sono visibili a migliaia di persone, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Le opinioni si diffondono rapidamente e capillarmente in ogni angolo del mondo, influenzando le idee dell’opinione pubblica e le stesse redazioni che, in base alle notizie più cliccate e commentate, privilegiano certi temi e ne marginalizzano altri, magari anche più interessanti culturalmente. Il modello verticale “*top down*” del giornalismo classico sta lasciando il posto ad un nuovo modello orizzontale basato sulla condivisione tra pari. Acquista maggiore importanza, così, la forza del passaparola, del “*word of mouth*”, che richiede ai giornalisti attivi sul *web* di essere rapidi, coincisi, comunicativi.

Ai giornalisti digitali è richiesto sempre più di scrivere articoli in poco tempo: viene ridotta, così, la possibilità di approfondire le tematiche prese in considerazione, di essere precisi e di aggiungere dettagli nuovi. L’importante oggi è arrivare primi, per un’informazione spesso in pillole, fatta di poche parole. Questo, però, non vuol dire produrre un’informazione essenziale e sobria, ma significa omettere dei particolari fondamentali per capire il fenomeno in tutta la sua complessità.

Un altro problema presente *on-line* è quello della commistione tra informazione e pubblicità, resa ancora più grave dall’attuale crisi economica. Molti editori sono costretti a favorire le richieste degli investitori pubblicitari, i quali sfruttano la fame di denaro del mondo dei media, provocata dal calo delle vendite in edicola e dalla frammentazione degli ascolti televisivi indotta dalla rivoluzione digitale.²⁵

²⁵ Molto diffuso è il cosiddetto “*buzz marketing*” – detto anche “marketing delle conversazioni” – una pratica commerciale che consiste nel far parlare di qualcosa nell’informare su un *brand* o su un certo prodotto o servizio. L’obiettivo è quello di creare un passaparola (*buzz* = ronzio delle api), che man mano si ingigantisce fino a creare uno sciame. In alcuni casi il *blogger* è pagato dallo stesso *brand* per scrivere opinioni su di esso. L’*astroturfing*, invece, è una pratica commerciale che consiste nel simulare consensi su un prodotto o un servizio utilizzando *forum*, *community*, *blog* e *social network*.

Il giornalismo moderno deve prendere coscienza delle nuove pratiche produttive – che sempre più si diffonderanno – e valutarle su basi deontologiche inequivocabili.

Quella di *Internet* è una logica molto più democratica – tutti possono intervenire ed esprimere le proprie opinioni – ma certamente più insidiosa, dal momento che risulta più difficile tutelare i diritti della persona. Inoltre, il reato su *Internet* non è sempre localizzabile: da una parte non esiste un luogo fisso di produzione, dall'altra il continuo aggiornamento *on-line* rende complicato il controllo delle informazioni.

Nonostante i cambiamenti imposti dalle nuove tecnologie e la pressione degli editori sui giornalisti affinché scrivano più rapidamente, i giornalisti professionisti devono rimanere ancorati saldamente ai principi costituzionali, ai codici deontologici e alle sentenze giurisprudenziali.

II. LA CARTA DI MILANO

II.1. La nascita e i promotori

La “Carta di Milano”, o “Carta del carcere e della pena” (Protocollo deontologico per i giornalisti che trattano notizie concernenti carceri, persone in esecuzione penale, detenuti o ex detenuti), è un codice deontologico, approvato l’11 marzo 2013 dal Consiglio dell’Ordine nazionale dei giornalisti, che riguarda da vicino l’informazione sul mondo carcerario. Fa parte, dunque, dell’imponente corpus deontologico giornalistico creatosi a partire dalla fine degli anni Ottanta.

La “Carta di Milano” ha un’origine particolare: viene dal basso, non direttamente dall’Ordine dei giornalisti. È, infatti, il risultato di una lunga riflessione, nata dai giornalisti interni alle carceri, dagli operatori dell’amministrazione carceraria e dagli stessi detenuti a partire dal 2011.

L’esigenza di uno strumento regolativo sull’informazione carceraria viene inizialmente maturata in tre regioni: Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Le tre redazioni carcerarie promotrici della sua nascita sono, rispettivamente, quella di “carte Bollate” – periodico diretto da Susanna Ripamonti all’interno del carcere di Bollate – quella di “Ristretti orizzonti” – giornale diretto da Ornella Favero e promosso dalla Casa di reclusione di Padova e dall’Istituto di Pena Femminile della Giudecca – e quella di “Sosta forzata”, rivista della Casa circondariale di Piacenza, diretta da Carla Chiappini.

Numerosi sono stati, in seguito, i seminari sulla rappresentazione mediatica del carcere, organizzati nei mesi di marzo e aprile 2011 dalla redazione di “carte Bollate” e rivolti sia agli allievi del Master di giornalismo dell’Università Iulm e dell’Università statale di Milano, sia ai giornalisti professionisti. L’obiettivo di questi incontri era quello di sensibilizzare maggiormente il bisogno di un’informazione deontologicamente corretta nei confronti di chi vive tutti i giorni nel mondo carcerario o a contatto con esso. I seminari si sono poi conclusi con una visita

giornaliera alla casa di reclusione di Bollate, un'iniziativa importante per avvicinare maggiormente i futuri giornalisti e gli addetti alla cronaca all'ambiente carcerario.¹

La prima presentazione pubblica della “Carta del carcere e della pena” si è tenuta il 10 settembre 2011 nella Sala Commissioni di Palazzo Marino a Milano² e ha coinvolto, in particolare, il sindaco di Milano Giuliano Pisapia³, l'allora Presidente Emerito della Corte Costituzionale Valerio Onida, i Presidenti degli Ordini regionali della Lombardia e dell'Emilia Romagna – Letizia Gonzales e Gerardo Bombonato – e le direttrici delle riviste carcerarie sopra ricordate.⁴

Nel corso del 2012 la Carta si è diffusa progressivamente in tutta Italia ed è stata sottoscritta anche dagli Ordini dei giornalisti di Toscana, Basilicata, Liguria, Sardegna e Sicilia.

La Carta, però, era valida ancora solamente a livello regionale. La spinta definitiva alla sua approvazione a livello nazionale è avvenuta l'8 gennaio 2013, data in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per violazione dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo⁵ nel trattamento dei

¹ Per capire in modo più approfondito come si sono svolti i seminari e per leggere le esperienze degli allievi presenti, si veda il numero 2/2011 di “carte Bollate”, quello di marzo-aprile, e in particolare il dossier presente all'interno, intitolato *Carcere & media*. Tutto il materiale è consultabile sul sito www.ilnuovocartebollate.org.

² Mario Consani, giornalista de “il Giorno” e promotore della “Carta di Milano”, ha dichiarato, in un'intervista fatta da me personalmente, che «come sede della presentazione della Carta è stato scelto Palazzo Marino – sede dell'amministrazione comunale – al posto della sede dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia per la volontà di coinvolgere non solo i giornalisti interessati ma anche la società civile».

³ Il sindaco di Milano Giuliano Pisapia, avvocato penalista, è particolarmente sensibile ai temi carcerari. È stato infatti anche presidente della Commissione giustizia della Camera oltre che deputato. Viene, inoltre, da una tradizione di avvocati: suo padre, Gian Domenico Pisapia, è stato uno dei padri della riforma del Codice penale del 1989.

⁴ Erano presenti alla presentazione della Carta anche il provveditore regionale alle carceri lombarde Luigi Pagano, il direttore del carcere di Bollate Massimo Parisi, l'ex direttrice Lucia Castellano, l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Milano Pierfrancesco Majorino, il direttore della Camera penale e presidente della Commissione consiliare sicurezza e coesione sociale del comune di Milano Mirko Mazzali, il giornalista de “il Giorno” Mario Consani e un gruppo di detenuti che ha collaborato alla stesura della Carta.

⁵ Articolo 3 (Proibizione della tortura): «nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti».

detenuti.⁶ La sensibilità comune nei confronti delle condizioni degradanti del mondo carcerario, inoltre, è aumentata notevolmente in seguito al discorso pronunciato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in occasione della visita alla casa circondariale di San Vittore, avvenuta il 6 febbraio 2013.⁷

L'11 aprile 2013, con l'approvazione definitiva da parte del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti,⁸ la "Carta di Milano" è diventata ufficialmente un protocollo deontologico obbligatorio per tutti gli operatori dell'informazione.

II.2. I principi fondamentali

Il giornalista – come previsto dall'art. 2 della legge n. 69/1963 – ha il diritto e il dovere di informare la collettività in maniera corretta, rispettando, in particolare, la verità sostanziale dei fatti e i diritti fondamentali della persona. Per informare correttamente è necessario in primo luogo essere a conoscenza dell'argomento e dell'ambiente di cui ci si occupa, delle leggi in vigore e, in generale, dell'attualità che ci circonda ogni giorno; in secondo luogo, è fondamentale usare una

⁶ La sentenza (Torregiani e altri sei ricorrenti contro l'Italia) riguarda in particolare i casi di sette persone detenute per molti mesi nelle carceri di Busto Arsizio e di Piacenza, che avevano fatto ricorso alla Corte Europea tra il 2009 e il 2010 per i trattamenti inumani subiti. La Corte ha affermato, in particolare, che «la violazione del diritto dei ricorrenti di beneficiare di condizioni detentive adeguate non è la conseguenza di episodi isolati, ma trae origine da un problema sistemico risultante da un malfunzionamento cronico proprio del sistema penitenziario italiano, che ha interessato e può interessare ancora in futuro numerose persone».

⁷ In quel discorso il Presidente della Repubblica non si concentra solo sulla condanna inflitta all'Italia dalla Corte Europea l'8 gennaio 2013, ma cerca anche di coinvolgere sensibilmente l'opinione pubblica sul tema: «Occorre peraltro prendere coscienza che la responsabilità del trattamento e della risocializzazione non può essere affidata esclusivamente al personale dell'Amministrazione, ma deve estendersi e coinvolgere tutte le articolazioni sociali: dalla famiglia alla scuola, alle istituzioni religiose, alle associazioni di volontariato, al mondo del lavoro. Al mondo imprenditoriale e alla cooperazione sociale – pur nell'attuale momento di crisi economica – va chiesto un adeguato supporto per i profili della formazione, dell'orientamento e dell'inserimento lavorativo». Il testo completo del discorso può essere consultato sul sito www.quirinale.it.

⁸ La Carta, in realtà, era già stata approvata dall'Ordine nazionale l'11 marzo 2013. Nel testo, però, come è stato sottolineato nella conferenza stampa di presentazione tenutasi il 15 marzo nella sala di conferenze di Regina Coeli a Roma, mancava il riferimento al diritto all'oblio, inserito poi nella successiva riunione della commissione giuridica del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti, tenutasi l'11 aprile 2013.

terminologia corretta ed evitare sottintesi sapienti, comodi sotterfugi e luoghi comuni.⁹ Questi sono gli strumenti che ogni giornalista dovrebbe possedere, prima di ogni altro, nella propria valigetta da lavoro: è un bagaglio culturale imprescindibile, da portare sempre con sé e più importante delle pur necessarie competenze tecniche.

Il giornalismo non è solo trasmissione di informazioni ma anche orientamento delle coscienze, generazione di consenso, strumento che riconnette il tessuto sociale. Nel mondo anglosassone il giornalista è definito in modo emblematico con il termine *watchdog*: è il cane da guardia della democrazia, poiché «con il suo lavoro [...] vigila sulle dinamiche sociali e politiche per denunciare tutto ciò che non funziona e lede gli interessi dei cittadini».¹⁰

Denunciare una realtà perché ritenuta illecita non giustifica, però, la perdita del rispetto, da parte dei giornalisti, dei doveri indispensabili all'esercizio della professione. Per far sì che questa perdita non si verifichi, sono nate, a partire dagli anni Novanta, numerose carte deontologiche, rivolte, in particolare, a chi ha scelto di fare del giornalismo una vera professione. Esse esistono non per limitare la libertà di pensiero costituzionalmente garantita dall'art. 21, ma per rendere solido quel ponte di collegamento tra addetti all'informazione e pubblico indispensabile per il buon funzionamento di uno Stato democratico.

La "Carta di Milano" non è solo un documento sull'informazione carceraria ma, più in generale, è uno strumento deontologico sulla cronaca giudiziaria, sui processi mediatici e sull'abuso del diritto di cronaca. È un tassello del grande

⁹ Nella sentenza n. 5259 del 18 ottobre 1984 della prima sezione civile della Corte di Cassazione, si legge quanto segue: «La forma della critica non è civile, non soltanto quando è eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire o difetta di serenità e di obiettività o, comunque, calpesta quel minimo di dignità cui ogni persona ha sempre diritto, ma anche quando non è improntata a leale chiarezza. E ciò perché soltanto un fatto o un apprezzamento chiaramente esposto favorisce, nella coscienza del giornalista, l'insorgere del senso di responsabilità che deve sempre accompagnare la sua attività e, nel danneggiato, la possibilità di difendersi mediante adeguate smentite nonché la previsione di ricorrere con successo all'autorità giudiziaria. Proprio per questo il difetto intenzionale di leale chiarezza è più pericoloso, talvolta, di una notizia falsa o di un commento triviale e non può rimanere privo di sanzione». Gli espedienti subdoli che i giornalisti devono evitare sono, come si legge nella stessa sentenza, il «sottinteso sapiente», gli «accostamenti suggestionanti», l'uso di «un tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato» e «le vere e proprie insinuazioni».

¹⁰ GIOVANNI SANTAMBROGIO, *Lezioni di giornalismo*, Editrice La Scuola, Brescia 2012, p. 35.

mosaico dei doveri che il giornalista è tenuto a considerare nel rispetto della professione e del pubblico.

II.2.a. L'introduzione

Nel sottotitolo vengono specificati i destinatari a cui si rivolge la Carta: essi sono «i giornalisti che trattano notizie concernenti carceri, persone in esecuzione penale, detenuti o ex detenuti». La Carta, dunque, non si occupa solo dell'informazione sull'ambiente interno al carcere – riguardante i detenuti e il personale addetto alle carceri – ma include anche i casi di persone che hanno avuto precedenti esperienze carcerarie o che sono ancora in attesa di giudizio.¹¹

All'inizio del testo si sottolinea l'importanza delle redazioni carcerarie nella creazione e nell'ideazione della Carta e si esprime riconoscenza nei confronti di esse per il lavoro svolto:

Il Consiglio nazionale dei giornalisti esprime apprezzamento per l'impegno volontario dei molti colleghi che realizzano strumenti di informazione all'interno degli istituti di pena in collaborazione con i detenuti e che hanno dato vita alla Carta di Milano, fatta propria da numerosi Ordini regionali.¹²

Successivamente vengono citate le precedenti norme deontologiche su cui si basa la Carta. Esse sono la “Carta dei doveri del giornalista” del 1993, «con particolare riguardo al dovere fondamentale di rispettare la persona e la sua dignità e

¹¹ A questo proposito è utile specificare quali sono i diversi tipi di soggetti protagonisti dell'informazione carceraria. Con il termine “condannato” o “definitivo” si indica l'imputato nei cui confronti è stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato. Il termine “detenuto” (o “carcerato” o “ristretto”), invece, è più generico: esso indica una persona ristretta in un istituto di pena, senza specificarne, però, la posizione giuridica. Un “imputato” è una persona indagata nei cui confronti è stato disposto il rinvio a giudizio (art. 60 Codice di Procedura Penale). Per “indagato” si intende una persona nei cui confronti si stanno svolgendo le indagini preliminari: ad esso viene consegnato l'avviso di garanzia, che lo informa del fatto che si stanno compiendo indagini sul suo conto (art. 347, comma 2, Codice di Procedura Penale). Il termine “internato”, infine, indica una persona socialmente pericolosa sottoposta a misure di sicurezza all'interno di un istituto penitenziario. Per un maggiore approfondimento sulla terminologia specifica si consultino, in particolare, i siti Internet www.giustizia.it e www.ristretti.it.

¹² Tra le riviste interne al carcere si ricordino, in particolare, “carte Bollate”, “Ristretti orizzonti” e “Sosta forzata”.

di non discriminare nessuno per razza, religione, sesso, condizioni fisiche e mentali e opinioni politiche», l'art. 2 della legge professionale n. 69/1963, che contiene «il criterio deontologico fondamentale del “rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati”», e infine «i principi fissati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dal Patto internazionale Onu sui diritti civili e politici e dalla Costituzione italiana e dalla legislazione europea».¹³

In seguito viene evidenziato il problema del rapporto tra diritto all'informazione e diritti fondamentali della persona, ancora più rilevante in ambito carcerario. Nella Carta si legge:

Consapevole che il diritto all'informazione può incontrare limiti quando venga in conflitto con i diritti dei soggetti bisognosi di una tutela privilegiata, fermo restando il diritto di cronaca in ordine ai fatti e alle responsabilità, e comunque di fronte a eventi di rilevanza storica e sociale o in presenza di evidenti ragioni di interesse generale, il Cnog¹⁴ invita a osservare la massima attenzione nel trattamento delle notizie concernenti persone private della libertà.

Anche i detenuti, infatti, nonostante siano persone private della propria libertà, devono godere dei diritti costituzionali fondamentali. In particolare gli artt. 2 e 3 della Costituzione, che garantiscono rispettivamente i diritti inviolabili dell'uomo e il principio di uguaglianza, riguardano anche i ristretti, non solo le persone libere.¹⁵ I detenuti sono, come si legge nella Carta, «soggetti bisognosi di una tutela

¹³ Per un approfondimento maggiore a riguardo, si veda il Capitolo primo, dedicato interamente alla deontologia del giornalista.

¹⁴ La sigla indica il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti.

¹⁵ Numerose sono state le pronunce della Corte Costituzionale sul tema dei diritti dei detenuti. Si ricordi, in particolare, la sentenza della Corte Costituzionale n. 349/1993. In essa si legge che «la sanzione detentiva non può comportare una totale ed assoluta privazione della libertà della persona; ne costituisce certo una grave limitazione, ma non la soppressione. Chi si trova in stato di detenzione, pur privato della maggior parte della sua libertà, ne conserva sempre un residuo, che è tanto più prezioso in quanto costituisce l'ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità individuale». E ancora «la tutela costituzionale dei diritti fondamentali dell'uomo, ed in particolare la garanzia della inviolabilità della libertà personale sancita dall'articolo 13 della Costituzione, opera anche nei confronti di chi è stato sottoposto a legittime restrizioni della libertà personale durante la fase esecutiva della pena, sia pure con le limitazioni che, com'è ovvio, lo stato di detenzione necessariamente comporta». (Corte Costituzionale, sentenze n. 349/1993, n. 204/1974, n. 185/1985, n. 312/1985, n. 374/1987, n. 53/1993). Anche al detenuto deve essere «riconosciuta la titolarità di situazioni soggettive attive e garantita quella parte di personalità umana che la pena non intacca» (Corte Costituzionale, sentenze n. 349/1993 e n. 114/1979).

privilegiata». Gli articoli 13 e 27 della Costituzione stabiliscono che la pena loro assegnata non deve tradursi in «violenza fisica e morale» o in «trattamenti contrari al senso di umanità». Questa considerazione non riguarda solamente la pena detentiva ma può essere estesa, in generale, anche all'informazione: ledere i diritti dei soggetti più deboli attraverso la cronaca è un grave reato, poiché «quello della dignità della persona umana è valore costituzionale che permea di sé il diritto positivo e deve dunque incidere sull'interpretazione di quella parte della disposizione in esame che evoca il comune sentimento della morale».¹⁶

Nella Carta, poi, è presente un punto fondamentale:

Soprattutto in quella fase estremamente difficile e problematica del reinserimento nella società – o, ancora, quando sia stata scontata la pena – particolare attenzione va posta al diritto all'oblio che tutela dalla diffusione di dati che riguardino precedenti giudiziari o comunque informazioni pregiudizievoli di analogo argomento.¹⁷

Il diritto all'oblio è un concetto esclusivamente giurisprudenziale. Esso può essere definito come «lo strumento di difesa per chi è stato protagonista di un fatto che all'epoca in cui si è verificato poteva essere ricompreso nel diritto di cronaca, ma che non può assurgere a fatto emblematico (ed essere quindi continuamente riproposto) di tutti gli episodi successivi del medesimo tenore».¹⁸ Esso identifica, quindi, la «pretesa a riappropriarsi della propria storia personale, di recuperare il dominio sui fatti personali dopo che questi sono stati legittimamente divulgati. Sostanzialmente, una reintegrazione del potere di disporre».¹⁹

Naturalmente il diritto all'oblio, al pari dei diritti fondamentali della persona, deve essere coniugato con il diritto di cronaca e di critica. È una questione molto delicata poiché garantire il diritto all'oblio – diritto strettamente connesso al diritto

¹⁶ Corte Costituzionale, sentenza n. 293/2000.

¹⁷ Quando la “Carta di Milano” è stata approvata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, l'11 marzo 2013, essa non conteneva alcuna menzione del diritto all'oblio. Il testo è stato poi modificato nella seduta dell'11 aprile 2013 su richiesta dei segretari dell'Ordine in occasione della presentazione pubblica della Carta.

¹⁸ CATERINA MALAVENDA e CARLO MELZI D'ERIL, *Privacy e giornalismo: le regole da rispettare*, in *Tabloid*, organo dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia, luglio-agosto 2001, pp. 4-5.

¹⁹ CLAUDIO CHIOLA, *Appunti sul c.d diritto all'oblio e la tutela dei dati personali*, in *Percorsi costituzionali: quadrimestrale di diritti e libertà*, III, 1, 2010, p. 39.

alla *privacy* – comporta un sacrificio del diritto della collettività ad essere informata. È necessario parlare di diritto all’oblio – come ha dichiarato il presidente dell’Ordine dei giornalisti dell’Emilia Romagna Gerardo Bombonato – «non per casi di interesse nazionale come il caso Moro ma per quelle piccole storie, non edificanti, che sono errori di vita già scontati».²⁰ Il problema è che con le nuove tecnologie diventa ancora più complesso tutelare i diritti della persona: i motori di ricerca, indicizzando gli articoli, permettono alle notizie diffamanti di propagarsi nel *mare magnum* della Rete.²¹

II.2.b. Un “decalogo” in nove punti

Dopo essersi concentrato sull’essenza della Carta, sui precedenti protocolli deontologici e sulle esigenze che hanno spinto alla sua creazione, il testo procede con una serie di norme – divise in nove punti – che rappresentano una sorta di “decalogo” per i giornalisti, strutturato in modo chiaro ed efficace.

Il primo punto si focalizza sulla pratica del “reinserimento sociale”. I giornalisti sono, infatti, invitati a

²⁰<<http://www.lsd.it/2013/giornalisti-diventa-norma-deontologica-la-carta-di-milano-sui-diritti-dei-detenuti/>>, consultato il 24 ottobre 2013.

²¹ La maggioranza dei quotidiani ha ormai digitalizzato il proprio archivio storico cartaceo: tutti i vecchi articoli, di conseguenza, sono sempre disponibili al pubblico *on-line*. I motori di ricerca completano il lavoro, indicizzando le notizie e facilitando il loro ritrovamento. Il diritto di libera ricerca storica negli archivi e il diritto di cronaca e di critica – esercitato nel momento dell’emissione dell’articolo – si scontrano inevitabilmente con il diritto all’oblio. Il problema principale è che il nome di persone che nel passato sono state protagoniste di vicende giudiziarie – o anche di individui che sono stati indagati per sbaglio – rimane perennemente su *Internet* anche se la pena è stata scontata, o comunque c’è stata un’evoluzione dei fatti. La Corte suprema di Cassazione, con la sentenza n. 5525 del 2012, ha affermato la presenza del diritto all’oblio nel caso di articoli giornalistici in archivi digitali non mantenuti aggiornati (nel caso specifico l’articolo trattava dell’arresto dell’imputato ma non del suo successivo proscioglimento). Con la recente sentenza del Tribunale di Milano n. 5280 del 26 aprile 2013, il giudice ha ritenuto corretto procedere con la cancellazione di una notizia dall’archivio telematico del giornale, consentendo il permanere della sola copia cartacea in questione e condannando l’editore al risarcimento del danno morale. Sebbene le conclusioni giurisprudenziali siano convincenti, permangono delle difficoltà tecniche nella gestione dei siti di informazione e degli archivi telematici. Sono ingenti le spese a carico dell’editore o del gestore del sito – che possiedono responsabilità sia in sede civile che penale – per tenere sempre aggiornati gli archivi *on-line* (in alcuni casi si tratta di piccoli *provider*). Ancora una volta si sente l’esigenza di trovare un punto di equilibrio tra diritto di informare, diritto ad essere informati e diritti della persona.

tenere presente che il reinserimento sociale è un passaggio complesso che può avvenire a fine pena oppure gradualmente, come previsto dalle leggi che consentono l'accesso al lavoro esterno, i permessi ordinari, i permessi-premio, la semi-libertà, la liberazione anticipata e l'affidamento in prova ai servizi sociali.

I giornalisti – e in particolare quelli che si occupano di cronaca giudiziaria – sono tenuti a conoscere i principi costituzionali e le norme legislative inerenti all'ambiente carcerario. La funzione rieducativa della pena è riconosciuta, in particolare, dall'art. 27 della Costituzione, comma 3: «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono *tendere* alla rieducazione del condannato».²² La rieducazione, dunque, non è una garanzia ma è un obiettivo al quale tutto il sistema delle pene può solo tendere: i comportamenti dell'uomo, pur essendo prevedibili, restano in ogni modo personali e variano da caso a caso. Nonostante il rischio i giornalisti, attraverso i propri interventi, dovrebbero trasmettere all'opinione pubblica l'idea che gli individui che scontano la propria pena restano in primo luogo delle persone titolari dei diritti fondamentali. La situazione diventa certamente più delicata quando bisogna parlare di reati che, per la loro gravità, prevedono il massimo della pena.²³ In ogni caso, l'operatore dell'informazione deve limitarsi a riferire la notizia e a commentarla senza

²² Nel nostro sistema giuridico le pene sono pluridimensionali e hanno diverse funzioni. La prima è quella retributiva-afflittiva, la quale richiede che la pena sia proporzionale al danno arrecato. La seconda funzione – nata nel periodo illuministico – è quella preventiva-generale: la pena, minacciando in modo intimidatorio i consociati, distoglie gli altri dal compiere crimini. La terza funzione, risalente alla Scuola positiva, è quella preventiva-speciale: la pena, dunque, è «uno strumento per impedire che il reo delinqua in futuro. Tale risultato può essere raggiunto attraverso la rieducazione del reo, ossia il recupero morale interiore o la maturazione di una coscienza etico-civile; o mediante l'intimidazione, e cioè l'efficacia dissuasiva che la condanna o la sua esecuzione possono esercitare sulla psiche del reo; o, ancora, con la neutralizzazione, ovvero la segregazione carceraria del reo impedendone materialmente la possibilità di delinquere» (<<http://www.treccani.it/enciclopedia/pena-criminale/>>, consultato il 20 ottobre 2013). La funzione preventiva-speciale è alla base della tendenza alla rieducazione del condannato stabilita dall'art. 27 comma 3 della Costituzione.

²³ In Italia la massima pena prevista penalmente per un delitto è l'ergastolo. Nell'art. 22 del Codice penale si legge che «la pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. L'articolo è stato poi modificato con l'art. 1 della legge n. 1634/1962: «il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto».

discriminare in alcun modo gli individui colpevoli, sospettati o in attesa di giudizio.²⁴

Il lavoro, principio cardine della nostra Costituzione²⁵, è uno degli strumenti più importanti che favoriscono il trattamento rieducativo²⁶, poiché permette l'inclusione e il recupero sociale dei detenuti.²⁷

Come ha affermato giustamente Susanna Ripamonti, direttrice del periodico "carte Bollate", «se i media creano una campagna che si fonda sul pregiudizio, sull'allarmismo e su atteggiamenti persecutori, il reinserimento in società diventa difficile. Una cosa è il diritto alla cronaca, un'altra il diritto alla gogna».²⁸

²⁴ A questo proposito, è doveroso ricordare l'art. 9 del "Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica" (29 luglio 1998): «nell'esercitare il diritto dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali».

²⁵ Si pensi, in particolare, all'art. 1, comma 1 («L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro») e all'art. 4, comma 1 («La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto»). Nella "Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati" – emanata con decreto dell'allora Guardasigilli Paola Severino in attuazione del d.p.r. 5 giugno 2012, n. 136 – si legge che «il lavoro è uno degli elementi fondamentali del trattamento carcerario. I detenuti possono partecipare, a loro richiesta, ad attività lavorative, sia all'interno dell'istituto [...] che all'esterno. Il lavoro all'esterno è una modalità di esecuzione della pena: per i condannati per reati comuni è applicabile senza alcuna limitazione, per i condannati alla pena della reclusione per delitti particolari è applicabile dopo l'espiazione di 1/3 della pena e per i condannati all'ergastolo è applicabile dopo l'espiazione di almeno 10 anni».

²⁶ L'art. 15 dell'Ordinamento penitenziario (legge n. 354/1975) stabilisce le norme del trattamento rieducativo: «il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia. Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro. Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica».

²⁷ *Ex* art. 20, comma 1, della legge n. 354/1975, «negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale» e, comma 5, «l'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale».

²⁸ L'affermazione è ricavata da un'intervista telefonica che ho fatto personalmente alla direttrice di "carte Bollate" Susanna Ripamonti.

Il secondo e il terzo punto della Carta sono strettamente collegati al primo. Al punto due, infatti, si sottolinea l'importanza dell'utilizzo di una corretta terminologia nella comunicazione delle informazioni al pubblico. I giornalisti, pertanto, sono invitati a

usare termini appropriati in tutti i casi in cui un detenuto usufruisce di misure alternative al carcere o di benefici penitenziari evitando di sollevare un ingiustificato allarme sociale e di rendere più difficile un percorso di reinserimento sociale che avviene sotto stretta sorveglianza. Le misure alternative non sono equivalenti alla libertà, ma sono una modalità di esecuzione della pena.

Al punto tre, invece, si insiste sull'importanza della conoscenza delle leggi in vigore. Si specifica, infatti, che i giornalisti devono «fare riferimento puntuale alle leggi che disciplinano il procedimento penale e l'esecuzione della pena e alla legge sull'ordinamento penitenziario (354 del 1975)».

L'Ordinamento penitenziario, con legge n. 354/1975, ha inteso valorizzare le cosiddette “misure alternative”.²⁹ Esse – è importante sottolinearlo – sono sempre delle forme di detenzione, da non confondere con la libertà: scrivere, ad esempio, su un giornale o su un sito di informazione che un individuo è “libero *solo* dopo nove anni” comunica al pubblico un'idea di buonismo e di inefficienza della giustizia e alimenta l'insicurezza sociale. Se le leggi permettono la scarcerazione o il ricorso a una misura alternativa al carcere per un detenuto che possieda i requisiti necessari, il giornalista-comunicatore non può cercare di insinuare³⁰ nel pubblico un'idea di scorrettezza del funzionamento del sistema giudiziario.

²⁹ Le misure alternative, introdotte dalla legge, sono l'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47), la semilibertà (art. 48), la liberazione anticipata (art. 54) e la detenzione domiciliare (art. 47 *ter*). Sono previste, inoltre, l'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a 18 mesi e la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva per tossicodipendenti o alcool dipendenti. Per un maggiore approfondimento, si veda la “Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati”, pubblicata sul sito www.giustizia.it.

³⁰ Nella già citata sentenza della Cassazione civile, n. 5259 del 1984, si stabilisce che sono da evitare le «vere e proprie insinuazioni anche se più o meno velate (la più tipica delle quali è certamente quella secondo cui “non si può escludere che...” riferita a fatti dei quali non si riferisce alcun serio indizio) che ricorrono quando pur senza esporre fatti o esprimere giudizi apertamente, si articola il discorso in modo tale che il lettore li prenda ugualmente in considerazione a tutto detrimento della reputazione di un determinato soggetto».

I giornalisti, e in modo particolare quelli che si occupano di cronaca giudiziaria, devono essere a conoscenza di tutte le norme legislative, essenziali per esercitare al meglio il proprio compito testimoniale. Sono molto ricorrenti, però, gli errori dovuti a una scarsa considerazione delle leggi, alla ricerca del fatto eclatante e, spesso, all'uso di una terminologia impropria. Il problema riguarda anche gli addetti alla titolazione degli articoli che, premuti dalla necessità di sintetizzare un concetto in poche battute, finiscono molte volte per stravolgerne il senso complessivo.³¹ È utile ricordare che la "Carta di Milano" è nata soprattutto perché, come ha affermato la direttrice di "carte Bollate" Susanna Ripamonti, si è sentita la necessità di «informare gli informatori».³²

«La cattiva stampa – come ha sottolineato il vicecapo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria Luigi Pagano – non aiuta molto il processo di reinserimento. Se veramente vogliamo cambiare le carceri non basta solo lo sforzo dell'amministrazione penitenziaria ma deve intervenire l'esterno, bisogna dare informazioni corrette». I giornalisti non devono solo mettere in luce le storie di criminali omicidi recidivi o sottolineare che alcuni delinquenti sono usciti troppo presto da dietro le sbarre. Certamente questi episodi negativi esistono – e vanno documentati per il diritto di cronaca e di critica – ma non sono gli unici: dovere dei giornalisti è anche quello di valorizzare i percorsi positivi compiuti dai detenuti

³¹ Come si legge in RUBEN RAZZANTE, *Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione*, p. 292, «la veste che assume il messaggio che s'intende far conoscere all'opinione pubblica a volte risulta più importante del messaggio stesso e, in molti casi, idonea anche da sola a integrare gli estremi del reato di diffamazione». Nella sentenza n. 1976 del 27 gennaio 2009 della III sezione civile della Cassazione, si precisa, inoltre, che «nel caso di valutazione del titolo come di portata autonomamente diffamatoria, è necessario che esso sia formulato in termini tali da recare un'affermazione compiuta, chiara, univoca ed integralmente percepibile dal lettore senza la lettura dell'articolo» e che «se il titolo dell'articolo ha un'autonoma ed oggettiva portata offensiva, non si rende necessario passare a valutare in quale contesto essa si ponga, tenuto conto che il titolo dell'articolo ha una particolare forza di richiamo dell'attenzione del lettore, tale da prescindere dal contenuto del testo».

³² Questo intervento – e quelli riportati di seguito – sono avvenuti durante la conferenza stampa di presentazione della "Carta di Milano", tenutasi il 15 marzo 2013 nella sala di conferenze di Regina Coeli a Roma.

attraverso il reinserimento sociale che, secondo le stime, superano di gran lunga quelli negativi.³³

Giovanna di Rosa, membro del Consiglio superiore della Magistratura, ha affermato che «l'uso improprio della terminologia snatura il senso e la funzione dell'istituto concesso al detenuto. La non completa descrizione di quello che è accaduto può fuorviare il pensiero della società». Ad esempio, come ha sottolineato Filippo Pegorari, garante dei diritti delle persone private della libertà personale presso Roma,

l'espressione "ex detenuto" giuridicamente non esiste. Quando viene usata, però, tende a creare un pregiudizio che viene in evidenza nel momento in cui il soggetto tornato in libertà si appropria al mondo del lavoro: viene considerato, cioè, una persona inaffidabile. Bisognerebbe dare notizia di quello che c'è stato durante la detenzione, non solo prima. Il carcere deve essere un luogo di recupero e di reinserimento nella società.

Nel suo intervento Susanna Ripamonti, direttrice di "carte Bollate", ha affermato che

l'informazione ci disarmo rispetto alla complessità della vita. Ci fa credere che esistono i mostri. L'informazione, però, deve smontare luoghi comuni e idee sbagliate. Si fa credere molto spesso che se uno sta in carcere fino alla fine della pena si è più sicuri. L'informazione deve avere uno sguardo lungo. Si può anche essere più pericolosi per aver perso tutti i legami con la vita. Il diritto non inchioda semplicemente le persone al loro reato ma a come è stato raccontato quel reato. Il passato di una persona non può essere una condanna a vita, anche per i familiari.

Al quarto punto del "decalogo" giornalistico proposto dalla "Carta di Milano", si invitano i giornalisti a «fornire dati attendibili e aggiornati che permettano una corretta lettura del contesto carcerario».

Questo aspetto riguarda, in particolare, le nuove tecnologie: i rapidi ritmi imposti dalle logiche dell'informazione multimediale stanno cambiando il modo di fare comunicazione. È poco il tempo per approfondire le notizie e inserirle in quadro

³³ La recidiva dei detenuti che lavorano attivamente presso le cooperative sociali o nelle imprese all'interno del carcere è di circa il 2% rispetto al 70% nazionale (fonte: www.ristretti.it). Il miglioramento della situazione lavorativa dei detenuti è iniziato soprattutto grazie alla legge n. 193/2000 – la cosiddetta legge Smuraglia – che, concedendo sgravi fiscali alle imprese che assumono lavoratori detenuti o che svolgono attività formative, ha aumentato il numero delle aziende esterne e delle cooperative interessate, permettendo di instaurare un legame diretto tra imprese e detenuti.

generale di riferimento. Quello che conta è produrre titoli incisivi e accattivanti, arrivare prima degli altri siti di informazione, farsi notare. Stando a queste condizioni, però, emerge il problema dell'attendibilità delle notizie, fabbricate spesso mediante un *collage* di frammenti prelevati da altri siti e non verificati prima della pubblicazione. Il problema si complica se si pensa alle dinamiche proprie dei *social network*, strumenti che «conferiscono la possibilità all'uomo della strada di esternare pubblicamente le proprie opinioni, di far girare notizie e appelli, di linkare articoli di giornale, fotografie, siti o video, spesso utilizzati dai media istituzionali».³⁴

Nel caso specifico, è evidente quanto sia facile ai tempi dei *personal media* rendere pubbliche delle informazioni parziali e riduttive su persone private della libertà o semplicemente indagate, producendo gravi distorsioni informative.³⁵

Di primaria importanza è, inoltre, l'aggiornamento costante delle notizie: esso permette, infatti, di fornire alle informazioni date in precedenza nuovi particolari aggiuntivi, utili per completare il quadro generale dell'evento. Uno dei maggiori vantaggi offerti dalle nuove tecniche informative 2.0 risiede nella possibilità di aggiornare minuto per minuto tutte le notizie. In questo modo gli eventi non rimangono immutati nei ristretti confini delle pagine dei quotidiani, ma vengono continuamente arricchiti di informazioni supplementari che favoriscono una maggiore completezza.

³⁴ <http://www.corrierecomunicazioni.it/media/23122_news-potere-di-internet-ma-l-attendibilita.htm>, consultato il 20 ottobre 2013).

³⁵ Sul tema della credibilità delle notizie e del delicato rapporto tra giornalisti e *followers* nel mondo digitale, esemplare è l'episodio dell'esplosione di un ordigno, avvenuta il 21 maggio 2012 a Brindisi nei pressi dell'Istituto Morvillo Falcone, che ha provocato la morte della sedicenne Melissa Bassi. In quell'occasione il giornalista Sandro Ruotolo, attraverso il proprio profilo *Twitter*, ha diffuso delle informazioni e delle foto riguardanti un indiziato (nome, cognome, alcuni dettagli fisici e di residenza) senza aver prima verificato la loro attendibilità. Nonostante la sera stessa il giornalista abbia rettificato in un *tweet* le informazioni date in precedenza («Dopo i riscontri, i sospetti tornano liberi. Non ci sono indagati per ora»), l'uomo sospettato ha ricevuto insulti pesanti e minacce su *Facebook*. Dopo molte polemiche sul suo comportamento, Ruotolo ha pubblicato un *tweet* di scuse («Accolgo i vostri rilievi ma tutti sapevano. La mia intenzione era di raccontare i fatti. Mi dispiace di aver ferito sensibilità»). Il 25 maggio 2012 è stato richiamato dall'Ordine dei giornalisti di Roma e dal 7 giugno 2012 il suo profilo *Twitter* non risulta più accessibile. Per maggiori approfondimenti sull'accaduto si consultino i seguenti siti:

<http://www.lettera43.it/cronaca/brindisi-il-presunto-killer-linciato-sul-web_4367551569.htm>.

<http://www.ilgiornale.it/interni/sandro_ruotolo_massacra_finto_mostro_brindisie_popolo_web_insulta/mostro_brindisi-sandro_ruotolo/23-05-2012/articolo-id=589202-page=0-comments=1>.

L'importanza dell'aggiornamento delle notizie aumenta nel caso degli archivi digitali dei vecchi giornali cartacei: le informazioni vanno sempre aggiornate e integrate opportunamente, dal momento che gli eventi possono cambiare nel tempo. Nel caso specifico, il nome di una persona che ha scontato la pena detentiva ed è stata successivamente prosciolta rimane sempre collegato al reato commesso se alla notizia risalente al momento del reato non vengono apportate le giuste modifiche.³⁶ Pertanto, ogni cronista ha

l'obbligo stringente, in ragione del naturale e niente affatto prevedibile percorso processuale della vicenda, di completare e quindi "aggiornare" la verifica di fondatezza della notizia nel momento diffusivo, utilizzando le pregresse fonti informative, o qualunque altra idonea disponibile.³⁷

Il quinto e il sesto punto della Carta trattano del complesso rapporto tra detenuti e mezzi di comunicazione e degli aspetti principali che i giornalisti devono tenere in considerazione nel parlare di persone private della libertà. Nel quinto punto si afferma che è dovere degli operatori dell'informazione

considerare che il cittadino privato della libertà è un interlocutore in grado di esprimersi e raccontarsi, ma può non conoscere le dinamiche mediatiche e non essere quindi in grado di valutare tutte le conseguenze e gli eventuali rischi dell'esposizione attraverso i media.

Nel sesto punto, invece, si esortano i giornalisti a

tutelare il condannato che sceglie di parlare con i giornalisti, non coinvolgendo inutilmente i suoi familiari, evitando di identificarlo solo con il reato commesso e valorizzando il percorso di reinserimento che sta compiendo.

L'art. 23 del "Codice in materia di protezione dei dati personali" (o Testo Unico), contenuto nel d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, stabilisce che «il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso *solo con il consenso espresso dell'interessato*». Nell'art. 8 del "Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica" del 1998, si legge, inoltre, che «salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di

³⁶ Al tema della digitalizzazione degli archivi cartacei si collega quello del diritto all'oblio, di cui si è parlato nel precedente paragrafo.

³⁷ V sezione penale della Cassazione, sentenza 15 gennaio-3 aprile 2008, n. 14062.

giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza *il consenso dell'interessato*».

È necessario, dunque, che ci sia il consenso dell'interessato per pubblicare dati, immagini e foto personali, se non nel caso in cui

ricorrono rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia. Si pensi alla ricerca di evasi o di autori di crimini a sfondo sessuale, che potrebbero continuare a colpire e che ovviamente possono essere catturati a maggior ragione se le loro foto vengono diffuse il più possibile e la loro immagine risulta conosciuta dal maggior numero possibile di persone.³⁸

Si ricordi, inoltre, l'importante Raccomandazione europea del Comitato dei ministri del 10 luglio 2003, n. 2003/13, che stabilisce, come si legge nel sottotitolo, i «principi relativi alle informazioni fornite attraverso i mezzi di comunicazione in rapporto a procedimenti penali». L'art. 17 della Raccomandazione (Informazione da parte dei mezzi di comunicazione sull'esecuzione di condanne giudiziarie) stabilisce che

ai giornalisti dovrebbe essere consentito avere contatti con persone che scontano pene detentive in carcere, nella misura in cui ciò non pregiudichi la corretta amministrazione della giustizia, i diritti dei detenuti e del personale penitenziario o la sicurezza dell'istituto di detenzione.

Nell'art. 18 della Raccomandazione (Informazione da parte dei mezzi di comunicazione successiva all'esecuzione di condanne giudiziarie) si afferma, inoltre, che

al fine di non pregiudicare la reintegrazione sociale di persone che abbiano scontato condanne giudiziarie, il diritto alla tutela della privacy sancito dall'articolo 8 della Convenzione dovrebbe comprendere il diritto di tutelare l'identità di tali persone in rapporto al reato pregresso una volta scontata la condanna giudiziaria, tranne che le suddette persone abbiano espressamente acconsentito alla rivelazione della loro identità oppure loro stesse ed il reato pregresso siano, o siano tornati ad essere, di interesse pubblico.³⁹

In ogni caso, anche se i cittadini privati della libertà acconsentono al trattamento dei propri dati personali, il giornalista deve sempre valutare se le

³⁸ RUBEN RAZZANTE, *Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione*, p. 177.

³⁹ Il testo completo della Raccomandazione può essere consultato sul sito www.garanteprivacy.it.

informazioni da diffondere siano di pubblica utilità, pertinenti ed essenziali per garantire il diritto del cittadino ad essere informato. Alcuni reclusi o condannati, infatti, potrebbero non capire – per ignoranza personale o per disturbi psichici – le conseguenze possibili derivanti da una rivelazione di dati personali al pubblico.

Il giornalista deve limitare le cronache agli stretti protagonisti dei fatti «evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti».⁴⁰ Deve, inoltre, impegnarsi «ad usare il massimo rispetto nei confronti dei soggetti di cronaca che, per ragioni sociali, economiche o culturali hanno minore strumenti di tutela».⁴¹ Di questo gruppo fanno parte anche i cittadini privati della libertà, i condannati e gli imputati, tutti precedentemente identificati come «soggetti bisognosi di una tutela privilegiata».

Questi soggetti non possono essere inchiodati al reato da loro commesso. Il reato rappresenta una parte della loro vita, ma non può essere esteso a tutta la loro esistenza, se non in casi di recidiva o di reati gravi. Il nostro Ordinamento penitenziario prevede che lo sbaglio commesso debba essere ripagato con una pena proporzionale ma, una volta che essa venga scontata, deve essere data la possibilità a queste persone di “ricominciare” al di fuori dell’ambiente carcerario. I media sono i primi responsabili nel processo di reinserimento sociale: essi non si limitano a fornire all’opinione pubblica una rappresentazione della realtà ma, allo stesso tempo, la costruiscono e la determinano.

Ci si può agilmente così collegare al settimo punto del “decalogo”, nel quale si invitano i giornalisti a «garantire al cittadino privato della libertà di cui si sono occupate le cronache la stessa completezza di informazione qualora sia prosciolto».

⁴⁰ Art. 5 del “Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica” (1998).

⁴¹ “Carta dei doveri del giornalista”, approvata l’8 luglio 1993 dall’Ordine nazionale dei giornalisti e dalla Federazione nazionale della stampa italiana. Per un maggiore approfondimento si veda il Capitolo primo.

Per far sì che una notizia sia completa, il giornalista deve «riportare una versione dei fatti che aderisca alla realtà in ogni suo elemento».⁴² L'incompletezza dell'informazione può essere provocata, in alcuni casi, dalla scarsa professionalità del giornalista⁴³, ma molto più grave è «quando con cognizione di causa si omettono alcuni aspetti dell'evento di cui ci si occupa. Parlare di un imputato condannato in un processo per più reati, ma senza dire che è stato assolto per altri (e viceversa) è un'azione immorale».⁴⁴

Il giornalista deve quindi riportare le notizie in tutte le loro sfaccettature, senza tralasciare alcun dettaglio che possa contribuire ad arricchire il quadro generale. Nella sentenza n. 112 del 1993 la Corte Costituzionale ha stabilito efficacemente che

il "diritto all'informazione" va determinato e qualificato in riferimento ai principi fondanti della forma di Stato delineata dalla Costituzione, i quali esigono che la nostra democrazia sia basata su una libera opinione pubblica e sia in grado di svilupparsi attraverso la pari concorrenza di tutti alla formazione della volontà generale. Di qui deriva l'imperativo costituzionale che il "diritto all'informazione" garantito dall'art. 21 sia qualificato e caratterizzato: a) dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – che comporta, fra l'altro, il vincolo al legislatore di impedire la formazione di posizioni dominanti e di favorire l'accesso nel sistema radiotelevisivo del massimo numero possibile di voci diverse – in modo tale che il cittadino possa essere messo in condizione di compiere le sue valutazioni avendo presenti punti di vista differenti e orientamenti culturali contrastanti; b) dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti; c) dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata; d) dal rispetto della dignità umana, dell'ordine pubblico, del buon costume e del libero sviluppo psichico e morale dei minori.

Se un giornalista deve occuparsi di una vicenda giudiziaria accaduta nel passato, egli «ha l'obbligo di ricostruire l'intero, e non sempre prevedibile percorso processuale della vicenda utilizzando tutte le possibili fonti informative».⁴⁵ La già citata sentenza 15 gennaio-3 aprile 2008, n. 14062, ha stabilito, infatti, che

⁴² <<http://www.difesadellinformazione.com/139/la-completezza-della-notizia/>>, consultato il 24 ottobre 2013.

⁴³ Si legge in MICHELE PARTIPILO, *Etica e deontologia del giornalista*, in *La deontologia del giornalista*, p. 46: «non riuscire a ottenere tutte le carte di un processo, arrivare tardi a una conferenza stampa, non insistere a cercare una fonte dopo che magari il telefonino è risultato spento, può determinare un'informazione incompleta. [...] Si tratta di una condotta poco corretta professionalmente e riprovevole sul piano morale, ma che esclude comunque una volontà di tacere alcuni particolari».

⁴⁴ *Ibi*, pp. 46-47.

⁴⁵ RUBEN RAZZANTE, *Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione*, p. 232.

ogni individuo coinvolto in indagini di natura penale è titolare di un interesse primario a che, caduta ogni ragione di “sospetto”, la propria immagine non resti offesa da notizie di stampa che riferiscano dell’iniziale coinvolgimento ed ignorino, invece, l’esito positivo delle indagini stesse.

Al punto successivo del “decalogo” si fa riferimento a uno dei requisiti fondamentali per produrre una informazione essenziale e corretta: l’interesse collettivo. Gli operatori dell’informazione sono invitati a «tenere conto dell’interesse collettivo ricordando, quando è possibile, i dati statistici che confermano la validità delle misure alternative e il loro basso margine di rischio».

L’utilità sociale dell’informazione – come viene specificato nella sentenza n. 5259 del 18 ottobre 1984, emessa dalla I sezione civile della Corte di Cassazione – è una delle condizioni che devono ricorrere affinché «la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell’onore possa considerarsi lecita espressione del diritto di cronaca e non comporti responsabilità civile per violazione del diritto all’onore».⁴⁶ Deve esserci, dunque, «un interesse pubblico alla conoscenza del fatto»⁴⁷, che «diventa irrinunciabile quando la diffusione della notizia porta all’attenzione della collettività il comportamento di un determinato soggetto»⁴⁸. L’informazione, in questo caso, diventa molto più delicata, poiché si tratta di un fatto privato, che riguarda un individuo qualunque; se, però, la conoscenza della sua condotta ha una rilevanza sociale, è dovere dei giornalisti divulgarla in favore del diritto del cittadino ad essere informato.⁴⁹

Pubblico interesse significa «attenzione a tutte quelle informazioni che incidono sugli interessi, i comportamenti e le decisioni dei cittadini [...] oppure che

⁴⁶ Le altre due condizioni necessarie per un’informazione corretta dal punto di vista deontologico, stabilite sempre dalla sentenza n. 5259/1984, sono la «verità oggettiva o anche soltanto putativa purché frutto di un diligente lavoro di ricerca» e la «forma civile dell’esposizione dei fatti e della loro valutazione, che non ecceda lo scopo informativo da conseguire e sia improntata a leale chiarezza, evitando forme di offesa indiretta».

⁴⁷ Sentenza n. 6877 del 25 maggio 2000, emessa dalla III sezione civile della Corte di Cassazione.

⁴⁸ <<http://www.difesadellinformazione.com/104/1-interesse-pubblico/>>, consultato il 24 ottobre 2013.

⁴⁹ Il secondo comma dell’art. 1 della Costituzione italiana afferma che «la sovranità appartiene al popolo». Anche l’informazione, dunque, ha il dovere di rispondere alle esigenze della collettività, fermo restando il rispetto della verità sostanziale dei fatti e dei diritti inviolabili della persona.

colpiscono le loro emozioni, i sentimenti, le passioni, l'economia familiare».⁵⁰ Ma è veramente possibile stabilire con esattezza quali siano le notizie che rispondono al principio di interesse pubblico?

Bisogna innanzitutto dire che il concetto di interesse pubblico è aleatorio: una notizia “interessante” per un direttore può non esserla per un altro. Il termine “interesse pubblico”, inoltre, non rispecchia molte volte quello che il pubblico ha bisogno di sapere ma quello che il pubblico *vuole* sapere. In altri termini, si pensa che soddisfare l'interesse pubblico significhi rispondere alla richiesta da parte del pubblico di un'informazione urlata, esasperata e irrispettosa dei limiti imposti dalla deontologia professionale.⁵¹ Il giustizialismo mediatico e la pretesa di dare giudizi di colpevolezza su persone indagate possono allora essere inseriti nel perimetro dell'interesse pubblico? Ha risposto in modo efficace a questa domanda la V sezione della Cassazione penale, con la sentenza n. 12194 del 28 novembre 2000. In essa si legge che

il giornalista che intenda dar conto di una vicenda la quale implichi risvolti giudiziari di pubblica rilevanza a carico di taluno, esercita correttamente il diritto di cronaca quanto si limiti a riferire e a commentare l'attività investigativa o giurisdizionale in corso [...] I limiti del diritto di cronaca vengono invece superati quando [...] il giornalista utilizzi le informazioni desumibili dalle attività di indagine per ricostruzioni o ipotesi giornalistiche autonomamente offensive, in quanto la cronaca giudiziaria non è tale se tende ad affiancare, se non a sostituire, gli organi investigativi o giurisdizionali nella formulazione di ipotesi di accusa o nella ricostruzione di vicende penalmente rilevanti.

È necessario, dunque, dividere i compiti e non uscire dall'ambito della propria professione, come si sottolinea nella sentenza n. 3674 del primo febbraio 2011: «agli inquirenti il compito di effettuare gli accertamenti, ai giudici il compito di verificarne la fondatezza, al giornalista il compito di darne notizia, nell'esercizio del diritto di informare, ma non di suggestionare, la collettività».

Per quanto riguarda, invece, l'importanza dei dati statistici, bisogna ricordare che per produrre un'informazione corretta occorre riuscire a coniugare parole e

⁵⁰ GIOVANNI SANTAMBROGIO, *Lezioni di giornalismo*, p. 89.

⁵¹ Per un approfondimento sul tema dell'interesse pubblico si suggerisce la consultazione di ENRICO MORRESI, *L'onore della cronaca. Diritto all'informazione e rispetto delle persone*, Edizioni Casagrande, Bellinzona 2008, pp. 85-117.

numeri, eventi e dati: corredare il racconto dell'accaduto con dei dati concreti e attendibili può aiutare il lettore a comprendere meglio il messaggio trasmesso dal cronista e, in generale, la portata dell'evento in questione.

Nel caso specifico, se si parla di sovraffollamento carcerario, di misure alternative, di suicidi nelle carceri o di recidivi, è molto più diretto e persuasivo il ricorso al dato numerico e alle percentuali rispetto all'utilizzo di parole ripetitive, vuote e spesso usate a sproposito.⁵²

Bisogna allora promuovere il cosiddetto "giornalismo di precisione"⁵³, quello, cioè, che si spinge oltre la semplice narrazione dei fatti e delle opinioni e che punta ai dati, riunendoli magari in tabelle, grafici e mappe. Si tratta di un valore aggiunto per i lettori, che possono così comprendere più facilmente gli avvenimenti nella loro complessità. Per i giornali cartacei si parla, a questo proposito, di "infografica", una tecnica che permette di coniugare l'informazione con la grafica, con il vantaggio di offrire una visualizzazione degli eventi sintetica ed efficace dal punto di vista estetico. Per l'informazione *on-line*, invece, si parla soprattutto di "*data-journalism*", definito come «un approccio a cavallo tra ricerca e inchiesta giornalistica che fa un uso intensivo di *database*, mappe digitali e *software* per analizzare, raccontare e visualizzare un fenomeno o una notizia, spesso producendo dei *mashup*⁵⁴ di diversi elementi».⁵⁵

Il problema, però, è che, come spiega Mario Tedeschini Lalli,

⁵² Il problema del sovraffollamento, ad esempio, può essere spiegato in maniera più incisiva ricorrendo agli ultimi dati del DAP (Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria), aggiornati al 31 ottobre 2013. Da essi risulta che il numero di detenuti presenti in Italia è pari a 64.323, mentre la "capienza regolamentare" è di 47.668. Di questi 22.586 sono detenuti stranieri. Tutte le statistiche prodotte dall'amministrazione della giustizia possono essere consultate sul sito www.giustizia.it.

⁵³ L'espressione deriva dal titolo di un libro del 1969 di Philip Meyer, intitolato *Precision Journalism*. Esso è stato tradotto in Italia nel 2006 da Armando Editore, con il titolo *Giornalismo e metodo scientifico. Ovvero il giornalismo di precisione*. Massimo Baldini, il curatore del libro, ha preferito, così, riferirsi all'espressione francese "*journalisme scientifique*". Negli Stati Uniti, vengono usate anche, per indicare lo stesso concetto, le espressioni "*computer-assisted reporting*" e "*database journalism*".

⁵⁴ Il termine inglese *mashup*, letteralmente "poltiglia", «è ormai comune in ambito informatico, in particolare nello sviluppo Web, dove indica un mix di contenuto, codice o altri elementi da fonti diverse che vengono integrati dinamicamente per creare un nuovo tipo di servizio o applicazione» (<<http://blog.terminologiaetc.it/2009/04/20/linvasione-dei-mashup/>>, consultato il 25 ottobre 2013).

⁵⁵ <<http://www.ahref.eu/it/biblioteca/data-journalism-1>>, consultato il 25 ottobre 2013.

la cultura delle redazioni italiane è storicamente assai diversa dalla cultura che sottende il movimento degli OpenData e gli strumenti del giornalismo costruito sui dati: si privilegia il “perché” sul “cosa”, il commento e l’interpretazione sul fatto, sul dato [...]; il giornalista spesso va in cerca del dato già analizzato e depurato, anche quando avrebbe tutti gli strumenti per farlo lui [...]; c’è un’antipatia congenita per i numeri, per la loro manipolazione, per l’analisi quantitativa, per il giornalismo c.d. “di precisione”, a prescindere dagli strumenti delle cosiddette nuove tecnologie.⁵⁶

Nella Carta, come si è visto prima, si fa riferimento in modo specifico alla «validità delle misure alternative» e al loro «basso margine di rischio». Nel mondo dell’informazione è opportuno più che mai occuparsi di questo tema, diventato attuale soprattutto in seguito alla sentenza di condanna inflitta all’Italia dalla Corte europea dei diritti dell’uomo l’8 gennaio 2013 per «trattamenti inumani e degradanti».⁵⁷ L’episodio, se pur doloroso, ha permesso di sensibilizzare maggiormente le istituzioni sul tema del sovraffollamento delle carceri e sulla necessità di valorizzare le misure alternative.⁵⁸

Numerose e contrastanti sono state le reazioni degli esponenti dei partiti politici e del pubblico sulla necessità di intervenire in modo concreto sui problemi carcerari. Rimane, però, indiscutibile il fatto che gli organi di informazione, assumendo un ruolo fondamentale nell’orientamento dell’opinione pubblica, devono *comunicare* con il pubblico, nel senso etimologico del termine. Si ricordi che il verbo italiano “comunicare” deriva dal latino *communicare*, cioè “mettere in comune”. L’atto del comunicare presuppone, dunque, la messa in comune di un patrimonio di conoscenze, di idee e, più in generale, di informazioni, che devono essere corrette, precise, obiettive ed essenziali per far sì che il processo di comunicazione vada a buon fine.

⁵⁶<<http://mariotedeschini.blog.kataweb.it/giornalismodaltri/2011/10/27/trasparenza-del-governo-e-giornalismo-dei-dati-il-primo-round-se-lo-aggiudicano-i-non-giornalisti/>>, consultato il 26 ottobre 2013.

⁵⁷ Per un approfondimento maggiore sulla condanna europea si veda il paragrafo II.1. di questo capitolo.

⁵⁸ Il dato più importante da ricordare è che «la recidiva reale si attesta al 70/90% per i detenuti che non svolgono alcuna attività lavorativa vera. Tra i detenuti che seguono invece un percorso di reinserimento lavorativo per cooperative sociali e imprese la recidiva scende all’1/2% quando i percorsi di reinserimento lavorativo cominciano all’interno del carcere e proseguono all’esterno in misura alternativa». (<<http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/giustizia-nelle-carceri-142-detenuti-ogni-100-posti-letto-con-una-recidiva-del-70-90>>, consultato il 29 ottobre 2013).

All'ultimo punto della Carta si ritorna a parlare dell'importanza dell'uso di una terminologia corretta nei confronti di tutte le persone che fanno parte del sistema carcerario (agenti di polizia, direttori degli istituti, assistenti sociali, personale sanitario, volontari). Si invitano, infatti, i giornalisti a «usare termini appropriati nel definire il personale addetto alle carceri».

Sono stati criticati, in particolare, i termini utilizzati nelle cronache per identificare gli agenti di polizia penitenziaria, molto spesso definiti erroneamente “secondini”, “agenti di custodia” o “guardie carcerarie”.

Il termine “secondino”, oltre ad essere inattuale, ha una valenza dispregiativa.⁵⁹ La definizione “agenti di custodia”, invece, è diventata inappropriata dopo l'entrata in vigore della legge n. 395/1990, quella che ha istituito il Corpo di Polizia Penitenziaria e ha portato allo scioglimento del Corpo degli agenti di custodia. Dire “guardie carcerarie” è, infine, parziale e riduttivo, poichè la loro attività non si limita a rimanere all'interno del perimetro degli istituti di prevenzione e pena, ma

in virtù di quanto stabilito dall'art. 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria: assicurano l'esecuzione delle misure privative della libertà personale; garantiscono l'ordine all'interno degli istituti di prevenzione e pena e ne tutelano la sicurezza; partecipano, anche nell'ambito di gruppi di lavoro, alle attività di osservazione e trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati; espletano il servizio di traduzione dei detenuti e degli internati e il servizio di piantonamento degli stessi in luoghi esterni di cura; concorrono nell'espletamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e di pubblico soccorso.⁶⁰

⁵⁹ Il termine “secondino”, che deriva dal latino *secundus* (secondo), indicava nel passato coloro che, lavorando nelle carceri sotto la dipendenza del carceriere principale, erano a lui “secondi”. Per capire meglio la valenza dispregiativa del termine, è opportuno leggere un estratto di una lettera, inviata il 27 ottobre 2009 da Donato Capece – segretario generale del Sindacato autonomo polizia penitenziaria – all'allora guardasigilli Angelino Alfano e all'allora capo del DAP Franco Ionta: «guardia carceraria e secondino sono due spregevoli appellativi, peraltro in disuso da decenni, con cui, fin troppo spesso, i colleghi della stampa definiscono gli agenti che operano nel sistema carcere. [...] Usare il termine “secondino”, o “guardia carceraria” è non solo offensivo, ma anche ridicolo, perché denota la scarsa conoscenza di chi scrive e la superficialità con cui viene trattata la materia. Non si tratta solo di una questione di forma, ma di sostanza, dal momento che chi lavora per lo Stato, in un lavoro delicato e pericoloso, è giusto sia trattato da tutti, stampa *in primis*, com'è nel suo diritto, come lo Stato e la sua stessa dignità di cittadino e di lavoratore s'aspettano» (<<http://www.pianetacarcere.it/public/post/sappe-siamo-polizia-penitenziaria-non-secondini-3439.asp>>, consultato il 27 ottobre 2013).

⁶⁰ <<http://www.polizia-penitenziaria.it/i-compiti-e-le-attribuzioni>>, consultato il 25 ottobre 2013.

L'uso di una terminologia corretta da parte dei giornalisti è eticamente fondamentale nel rispetto della dura professione intrapresa dagli agenti di polizia. Si tratta, ancora una volta, di un bisogno di responsabilità, di rispetto e di correttezza nei confronti degli altri.

II.2.c. La conclusione

Dopo aver delineato in nove punti le norme deontologiche fondamentali cui i giornalisti devono attenersi, il testo della “Carta di Milano” prosegue con altre tre indicazioni, indispensabili per completare il quadro deontologico generale.

Nella prima nota si precisa che i punti del precedente “decalogo”

riguardano anche il giornalismo online, multimediale e altre forme di comunicazione che utilizzino innovativi strumenti tecnologici per i quali dovrà essere tenuta in considerazione la prolungata disponibilità nel tempo delle notizie.

Il documento deontologico sull'informazione carceraria non vuole, dunque, rimanere valido solo per il cartaceo, ma vuole estendersi anche al giornalismo delle nuove tecnologie, quello fatto di palinsesti personalizzati e di notizie facilmente rintracciabili su *personal computer*, *smartphone* e *tablet*. È un giornalismo nuovo, sperimentale, in bilico tra esigenza di approfondimento e richiesta di rapidità, nel quale i diritti della persona sono ancora più difficili da rispettare. È uno strumento che dà la possibilità di scavare nel buio del passato, di scoprire verità nascoste, ma che porta al rischio di trasformare il passato di una persona in un eterno presente, imm modificabile. Nel panorama offerto dalle nuove forme di comunicazione si fa ancora più forte, allora, la necessità di un'informazione corretta e chiara dal punto di vista contenutistico e terminologico. Bisogna ricordare, inoltre, che, per produrre un'informazione giornalistica efficace, il punto di collegamento tra i cronisti e il pubblico deve essere il vero sostanziale, quello, cioè, che si ottiene attraverso la

testimonianza diretta degli eventi o, in caso di impossibilità, attraverso una ricostruzione completa dei fatti *a posteriori*.⁶¹

In secondo luogo è indispensabile – soprattutto nel mondo di *Internet* – rettificare con tempestività e accuratezza le notizie errate, inesatte o divenute col tempo inattuali. Bastano poche frasi per far sì che una colpa già espiata possa diventare una pena a vita.⁶²

Con la seconda indicazione entra in primo piano direttamente il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, che assegna un incarico sia a se stesso, sia ai vari Consigli regionali. Il Consiglio nazionale, infatti, si impegna

affinché il tema del rapporto fra informazione e realtà carceraria sia inserito fra gli argomenti oggetto dell'esame professionale. Invita inoltre i Consigli regionali a favorire rapporti di collaborazione con i garanti dei diritti del detenuto.

È ormai risaputo che, per diventare giornalisti professionisti, è necessario sostenere un esame di Stato.⁶³ Ad esso si accede in due modi: o dopo aver svolto un periodo di praticantato di 18 mesi, sancito da un contratto di lavoro subordinato, «presso un quotidiano, o presso il servizio giornalistico della radio o della televisione, o presso un'agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con

⁶¹ La verità dei fatti – principio fondamentale garantito dall'art. 2 della legge n. 69 del 1963 e dalla già citata sentenza della Cassazione civile n. 5259 del 1984 – può essere soltanto “putativa” (aggettivo che deriva dal verbo latino *puto*, che significa “credere”): è la verità cui il giornalista crede, pur non avendo assistito al fatto, non in buona fede ma dopo aver fatto un serio lavoro di ricerca e un vaglio attento delle fonti. La verità, come si legge nella sentenza della Cassazione civile n. 5259/1984, «non è rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato. La verità non è più tale se è “mezza verità” (o comunque, verità incompleta): quest'ultima, anzi, è più pericolosa della esposizione di singoli fatti falsi per la più chiara assunzione di responsabilità (e, correlativamente, per la più facile possibilità di difesa) che comporta, rispettivamente, riferire o sentire riferito a sé un fatto preciso falso, piuttosto che un fatto vero sì, ma incompleto. La verità incompleta (nel senso qui specificato) deve essere, pertanto, in tutto equiparata alla notizia falsa».

⁶² Per un approfondimento sul problema della deontologia applicata alle nuove tecnologie, si veda il sottoparagrafo I.3.a. del primo capitolo. Per la questione del diritto all'oblio, si veda, invece, il sottoparagrafo II.2.a. di questo capitolo.

⁶³ È la prova di idoneità professionale stabilita dall'art. 32 della legge n. 69/1963.

almeno 4 giornalisti professionisti redattori ordinari, o presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno 6 giornalisti professionisti redattori ordinari»;⁶⁴ o dopo aver frequentato un Master o una Scuola di giornalismo riconosciuti dall'Ordine nazionale dei giornalisti.⁶⁵ La grande questione – che è anche la stessa che divide sostenitori e detrattori dell'Ordine dei giornalisti⁶⁶ – è che sono molto di più i giornalisti pubblicisti e i “*freelance*” rispetto ai veri professionisti.⁶⁷

Anche se i principi della “Carta di Milano” e di tutti gli altri protocolli deontologici diventano argomenti dell'esame professionale o oggetto di studio dei

⁶⁴ Art. 34 (Pratica giornalistica) legge n. 69/1963.

⁶⁵ Sono quindici le Scuole e i Master riconosciuti dall'Ordine dei giornalisti: Master Biennale di Giornalismo Università di Bari; Scuola Superiore di Giornalismo di Bologna; Master Biennale in Giornalismo a Stampa, Radiotelevisivo e Multimediale Università Cattolica Sacro Cuore; Master Biennale di Giornalismo Libera Università di Lingue e Comunicazione “IULM”; Master Biennale della Scuola di Giornalismo Walter Tobagi dell'Università degli Studi di Milano; Master Biennale di Giornalismo dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli; Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione e l'Aggiornamento in Giornalismo Radiotelevisivo di Perugia; Master in Giornalismo LUMSA Università di Roma; Scuola di Giornalismo Libera Università Internazionale “Guido Carli” LUISS di Roma; Scuola Post Laurea in Giornalismo dell'Università di Salerno; Master Biennale di Giornalismo dell'Università di Sassari; Master Biennale di Giornalismo Università di Cassino - Polo Didattico di Sora; Master in Giornalismo dell'Università di Teramo; Master Biennale di Giornalismo Università di Torino; Istituto per la Formazione al Giornalismo di Urbino.

⁶⁶ Secondo alcuni la legge n. 69/1963, quella che ha istituito l'Ordine dei giornalisti, è incostituzionale, poiché viola il principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione) nella libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 della Costituzione): con l'Ordine dei giornalisti, in altre parole, verrebbe data esclusivamente ai giornalisti la libertà di manifestare il proprio pensiero. La Corte Costituzionale, chiamata a esprimersi su questa questione, ha dichiarato nella sentenza n. 11 del 23 marzo 1968 che la legge professionale «disciplina l'esercizio professionale giornalistico e non l'uso del giornale come mezzo della libera manifestazione del pensiero: sicché [...] essa non tocca il diritto che a “tutti” l'art. 21 riconosce. Questo sarebbe certo violato se solo gli iscritti all'Albo fossero legittimati a scrivere sui giornali, ma è da escludersi che una siffatta conseguenza derivi dalla legge». Si sottolinea, in seguito, il fatto che i giornalisti hanno l'opportunità di essere associati in un organismo che «possa contribuire a garantire il rispetto della loro personalità e, quindi, della loro libertà». Anche la sezione lavoro della Cassazione, con sentenza n. 28519 del primo dicembre 2008, ha riconosciuto piena legittimità all'Ordine dei giornalisti poiché esso «ha il compito di salvaguardare, nei confronti di tutti e nell'interesse della collettività, la dignità professionale e la libertà di informazione e di critica dei propri iscritti in base alla legge professionale».

⁶⁷ Nell'art. 1 della legge professionale n. 69/1963 si spiega in modo chiaro la differenza tra professionisti e pubblicisti: «Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista. Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi». Con l'ormai diffuso termine “*freelance*”, invece, si indicano, più in generale, coloro che, senza essere legati da un contratto giornalistico e senza essere iscritti all'Ordine, sono retribuiti in base agli articoli prodotti.

corsi di formazione istituiti dall'Ordine o dalle Scuole di giornalismo, resta il fatto che la maggior parte degli articoli è prodotta da persone che sanno poco o addirittura nulla delle regole deontologiche professionali. Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 7 agosto 2012 sulla riforma delle professioni regolamentate, gli Ordini professionali hanno ricevuto l'obbligo di fornire una formazione continua ai loro iscritti, dunque sia ai professionisti che ai pubblicisti.⁶⁸ Ma tutti gli altri *freelance*? È giusto continuare a permettere alla maggioranza degli "articolisti" di scrivere senza essere a conoscenza delle regole indispensabili per produrre un'informazione che si rispetti? È, in ogni caso, un sistema che va riformato, poiché non solo non dà certezze sul mondo del lavoro agli aspiranti giornalisti, ma non tutela neanche i fruitori dell'informazione, che rischiano di ricevere quotidianamente notizie incomplete e scorrette.⁶⁹

⁶⁸ Nell'art. 7, comma 1, del d.p.r. n. 137/2012, si legge: «al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare».

⁶⁹ È ormai molto difficile diventare giornalisti se non si frequentano i Master e le Scuole di giornalismo. Questi corsi, infatti, garantiscono l'acquisizione di un'alta formazione tecnica e culturale che, oggi come oggi, è indispensabile per affrontare al meglio qualunque professione. Il problema è che non tutti possono permettersi questa ingente spesa: molti giovani promettenti, non potendo portare avanti il proprio talento per motivi economici, si riducono a collaboratori a vita, lavorando gratis o guadagnando pochi euro per articolo, magari senza essere contrattualizzati. Un primo passo in direzione della tutela dei *freelance* è stato compiuto dalla "Carta di Firenze". Approvata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e dalla Federazione nazionale della Stampa Italiana l'8 novembre 2011, la "Carta di Firenze" è un protocollo deontologico sulla precarietà nel mondo giornalistico. In essa si legge, in particolare, che «un giornalista precarizzato, poco pagato, con scarse certezze e prospettive e talvolta, per carenza di risorse economiche, anche poco professionalizzato, è un lavoratore facilmente ricattabile e condizionabile, che difficilmente può mantenere vivo quel diritto insopprimibile d'informazione e di critica posto alla base dell'ordinamento professionale. Un giornalista precario e sottopagato – soprattutto se tale condizione si protrae nel tempo – viene di fatto sospinto a lavorare puntando alla quantità piuttosto che alla qualità del prodotto informativo, e con poca indipendenza, sotto l'ombra di un costante ricatto che dal piano economico e professionale passa presto a quello dei più elementari diritti, a partire da quelli costituzionalmente riconosciuti». E ancora: «In un mercato del lavoro giornalistico come quello attuale, sempre più caratterizzato dalla precarietà, è quindi necessario un maggior riconoscimento e rispetto della dignità e della qualità professionale di tutti i giornalisti, dipendenti o collaboratori esterni e *freelance*. È necessario ribadire con forza che il primo diritto del giornalista è la tutela della sua autonomia, che in caso di precarietà lavorativa, fenomeno sempre più espansione, è troppo spesso lesa da inadeguate retribuzioni, da politiche

Come si è visto, nella Carta si invitano i Consigli regionali dei giornalisti a instaurare rapporti di collaborazione con i garanti dei diritti dei detenuti. Il garante «è un organo di garanzia che, in ambito penitenziario, ha funzioni di tutela delle persone private o limitate della libertà personale».⁷⁰ I garanti «ricevono segnalazioni sul mancato rispetto della normativa penitenziaria, sui diritti dei detenuti eventualmente violati o parzialmente attuati e si rivolgono all'autorità competente per chiedere chiarimenti o spiegazioni, sollecitando gli adempimenti o le azioni necessarie».⁷¹

Il giornalista è, per definizione,

colui che, con opera tipicamente (anche se non esclusivamente) intellettuale, provvede alla raccolta, elaborazione o commento delle notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi d'informazione, mediando il fatto di cui acquisisce la conoscenza e la diffusione di esso attraverso un messaggio (scritto, verbale, grafico o visivo) necessariamente influenzato dalla personale sensibilità e dalla particolare formazione culturale e ideologica.⁷²

Per un'informazione rispettosa dei diritti dei detenuti deve realizzarsi, allora, una sinergia tra giornalisti e garanti, tra libertà di informazione e tutela dei diritti fondamentali dei ristretti. Solo coniugando le diverse competenze e collaborando insieme è possibile apportare benefici alla comunicazione e produrre una «informazione diretta a sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli [...] della dovuta attenzione e considerazione».⁷³

Nella terza e ultima annotazione, invece, si specifica che «la violazione di queste regole integranti lo spirito dell'art. 2 della Legge 03.02.1963 n. 69 comporta l'applicazione delle norme contenute nel Titolo III della stessa legge».

Nella conclusione del testo si mette in evidenza, dunque, il precursore deontologico più importante della “Carta di Milano”, il più volte citato art. 2 della legge n. 69 del 1963. Esso, intitolato “diritti e doveri”, stabilisce che

aziendali più attente al risparmio economico che ad investimenti editoriali e qualità finale del prodotto giornalistico».

⁷⁰ <http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_6_2.wp>, consultato il 25 ottobre 2013.

⁷¹ *Ibidem*.

⁷² Sentenza della Cassazione Civile, sezione lavoro, n. 4547 del 19 maggio 1990.

⁷³ *Ibidem*.

è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificata le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori.⁷⁴

La “Carta di Milano” continua a percorrere, nonostante siano passati 50 anni, la stessa strada intrapresa dalla legge professionale nel 1963. I giornalisti iscritti all'Ordine che non rispettino tutte le norme della Carta sono sottoposti a procedimento disciplinare, così come era previsto per la mancata osservanza delle regole auree dell'art. 2. Sono quattro, in particolare, le sanzioni che i Consigli di disciplina possono irrogare: l'avvertimento (art. 52), la censura (art. 53), la sospensione dall'esercizio professionale (art. 54) e, infine, la radiazione dall'albo (art. 55).

⁷⁴ Si veda il sottoparagrafo I.2.a. del primo capitolo, dedicato interamente alla legge n. 69 del 1963.

III. GIORNALISMO E CARCERE

III.1. Disinformazione e stereotipi nella cronaca nera

Molto spesso si pensa al carcere come a un luogo chiuso, nel quale confinare i reietti fino alla fine della pena per garantire una maggiore sicurezza sociale. Il carcere è visto come un comodo contenitore in cui inserire tutte le persone pericolose, quelle che, per gli sbagli e i crimini commessi, devono pagare duramente e il più possibile.

Nel nostro mondo, fatto di bipolarismi e di contraddizioni, la categoria dei “regolari” si contrappone nettamente a quella dei “ristretti”, confinati nel buio di una cella a vita, anche nel caso in cui escano prima dal carcere. Commettere un reato, equivale, nell’immaginario collettivo, a un ergastolo perpetuo della reputazione personale. Questo processo, più giustificabile nel caso di reati gravi, si mette in moto, però, anche a seguito di brevi condanne già scontate. È utile ricordare, tuttavia, che la nostra Costituzione non esorta a buttare la chiave della cella ma stimola alla sua apertura, al reinserimento sociale del detenuto.¹

I *mass media* non solo inviano informazioni al pubblico ma, allo stesso tempo, costruiscono su di un determinato argomento il senso comune, quell’idea, cioè, che diventa collettiva attraverso la sua diffusione. I giornalisti, dunque, non sono dei semplici postini che portano a destinazione dei messaggi, ma sono soprattutto dei comunicatori responsabili della formazione dell’opinione pubblica. Grande è allora l’impegno loro richiesto nel verificare le diverse fonti a disposizione e, soprattutto, nel ricercare la verità sostanziale dei fatti.

Dire la verità significa essere chiari, fare luce su ogni questione – anche su quelle scomode o controcorrente perché meno gradite al pubblico – evitando di mettere in atto un oscuramento consenziente dei fatti. Per essere veritieri, i giornalisti

¹ Art. 27 comma 3: «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato».

devono essere *super partes* e riferire al pubblico in modo neutrale le informazioni di cui sono a conoscenza, evitando di inserire nelle cronache luoghi comuni e pregiudizi personali o collettivi.

Il concetto di pregiudizio sta alla base del meccanismo informativo sul carcere. Si consideri, innanzitutto, il suo significato:

si possono dare del pregiudizio diverse definizioni, a seconda del livello di generalità o di specificità che si decide di assumere. Il massimo livello di generalità corrisponde al significato etimologico, vale a dire giudizio precedente all'esperienza o in assenza di dati empirici, che può intendersi quindi come più o meno errato, orientato in senso favorevole o sfavorevole, riferito tanto a fatti ed eventi quanto a persone o gruppi. Al massimo livello di specificità, invece, si intende per pregiudizio la tendenza a considerare in modo ingiustificatamente sfavorevole le persone che appartengono ad un determinato gruppo sociale. Ad entrambe le accezioni, poi, si associa quasi sempre anche l'idea che il pregiudizio non si limiti alle valutazioni rispetto all'oggetto, ma sia in grado di orientare concretamente l'azione nei suoi confronti.²

Secondo la prima definizione, più generica, il pre-giudizio riguarda una serie di considerazioni fatte precedentemente all'esperienza, emesse in assenza di dati sufficienti. Il pregiudizio, per questo motivo, viene di solito considerato non solo come un giudizio preventivo all'esperienza, ma anche «come un giudizio errato, vale a dire non corrispondente alla realtà oggettiva».³ Sbaglia, ad esempio, un giornalista che sostenga, in un proprio articolo, che gli organi di giustizia non abbiano agito in modo adeguato nel processo di condanna di un imputato, senza sapere con certezza quali siano le cause della decisione presa. Anche il giornalista deve informarsi prima di informare gli altri, altrimenti la comunicazione al pubblico si trasforma in un passaparola non verificato e inaffidabile.

La seconda definizione, più specifica, da un lato pone l'accento sul fatto che il pregiudizio sia di solito sfavorevole all'oggetto del giudizio stesso, dall'altro lato sottolinea che il pregiudizio si riferisce «non tanto a fatti ed eventi, quanto piuttosto a specifici gruppi sociali».⁴ Nel caso specifico, il pregiudizio riguarda soprattutto gli individui che escono dal penitenziario dopo aver avuto un'esperienza carceraria. Essi

² BRUNO MAZZARA, *Stereotipi e pregiudizi*, il Mulino, Bologna 1997, p. 14.

³ *Ibi*, p. 10.

⁴ *Ibi*, p. 12.

sono ormai irrigiditi in una forma stereotipata⁵ – creata dalla cultura dominante – dalla quale difficilmente possono evadere:

quando si parla di devianza, lo status di “criminale” risulta sempre egemone, il che rende difficile percepire la persona come un individuo degno di fiducia, anche se l’atto criminale rappresenta un episodio marginale della sua vita.⁶

Il fattore che contribuisce maggiormente alla creazione di stereotipi e di pregiudizi negativi sul carcere è, senza dubbio, il consenso dell’opinione pubblica, desiderosa di vedere in atto la propria idea di “giustizia” e famelica di notizie sensazionalistiche. È facile accanirsi contro un individuo “privato della libertà” – oppure a rischio o in procinto di perderla – perché questi è un soggetto debole e il rispetto dei suoi diritti è messo continuamente a repentaglio. Ecco nascere, così, lo stereotipo dell’individuo deviante, quello, cioè, che viola le norme condivise dalla collettività a cui appartiene.

Gli individui etichettati diventano più visibili, nel senso che la gente ha maggiore consapevolezza della loro esistenza. L’attenzione verso i devianti si concentra maggiormente, e rende più facile la scoperta di altri tipi di devianza. È importante sottolineare che le agenzie del controllo penale finiscono per vigilare più attentamente sugli individui che hanno già attirato la loro attenzione. In un certo senso, si può affermare che le persone etichettate costituiscono la clientela del sistema penale che, come le altre imprese, ha un occhio di riguardo per i suoi clienti. È difficile per i condannati usciti dal carcere per buona condotta, in libertà condizionata o per ex detenuti sfuggire all’attenzione delle agenzie di controllo.⁷

Uno degli stereotipi più comuni che riguardano l’ambiente carcerario è quello per cui si considerano gli agenti di polizia penitenziaria violenti e aggressivi nei confronti dei detenuti. Come avviene anche con altre categorie (come, ad esempio,

⁵ È interessante ricordare l’etimologia del termine stereotipo, che deriva dal greco *stereòs* (rigido) e *tùpos* (impronta). Nel Settecento indicava, in ambito tipografico, «la riproduzione di immagini a stampa per mezzo di forme fisse» (BRUNO MAZZARA, *Stereotipi e pregiudizi*, p. 15). Lo stereotipo costituisce «il nucleo cognitivo del pregiudizio, vale a dire l’insieme degli elementi di informazione e delle credenze circa una certa categoria di oggetti, rielaborati in un’immagine coerente e tendenzialmente stabile, in grado di sostenere e riprodurre il pregiudizio nei loro confronti» (*Ibi*, p. 16).

⁶ FRANK P. WILLIAMS III, MARILYN D. MCSHANE, *Devianza e criminalità*, il Mulino, Bologna 2002, p. 128.

⁷ *Ibi*, p. 125.

con i politici), quando si verificano alcuni casi di violenza o, comunque, di violazione delle leggi, da parte di un membro della categoria, la tendenza è quella di estendere i connotati negativi a tutto il gruppo, come se una divisa o una professione possano identificare completamente una persona. Appena avviene un pestaggio in carcere i primi sospettati sono i poliziotti penitenziari, mentre a volte sono loro stessi ad essere aggrediti dai detenuti.⁸ In ogni caso, sia che essi siano le vittime o siano i responsabili delle aggressioni, i mezzi di comunicazione dovrebbero approfittare di questi episodi per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'emergenza carceri: mancano psicologi, volontari, personale medico qualificato, tutti requisiti per ottenere un clima carcerario vivibile e sostenibile.

Spesso si parla di carcere solo per lamentarsi della falsa ingiustizia delle misure alternative, oppure per protestare contro la scarsa efficienza della giustizia italiana, che permette a pericolosi criminali di uscire dal carcere troppo presto, mettendo a repentaglio la vita della popolazione. Le parole “mostro”, “criminale”, “orco”, “assassino” sono quelle più diffuse, in modo particolare nelle trasmissioni televisive pomeridiane, veri e propri “salotti” mediatici dove si discute di diversi temi di attualità, mescolati in un unico grande calderone. Attraverso l'uso di termini ridondanti e l'exasperazione dei toni si crea allarmismo sociale, si trasmette al pubblico degli ascoltatori e dei lettori un'idea distorta di giustizia, più vicina alla vendetta personale. Anche i giornalisti più onesti lo ammettono:

Mostro, orco, aguzzino, carnefice: usiamo parole cariche di odio per definire chi ha commesso un reato di sangue. Parole che probabilmente inducono altro odio in chi legge. A volte contribuiscono a nutrire il desiderio di vendetta. Ma, cosa ancora più grave, porsi in questa prospettiva, significa impedirsi di capire quel che è avvenuto realmente e perché è avvenuto, ergo equivale a far male il mestiere di giornalista. Un sano e sobrio distacco, senza buonismo e senza tentennamenti morali, probabilmente è quel che occorre per raccontare.⁹

⁸<http://milano.repubblica.it/cronaca/2013/10/06/news/cremona_detenuto_aggredisce_3_agenti_di_polizia_penitenziaria-68045706/>;
<<http://www.lastampa.it/2013/10/19/edizioni/cuneo/agenti-penitenziari-aggrediti-e-picchiati-Nq8h0SRwrq1RjFbTSbKSYM/pagina.html>>;
<<http://www.lanazione.it/pisa/cronaca/2013/11/01/975489-agente-carcere-aggredito.shtml>>, consultati il 9 novembre 2013.

⁹ PAOLA CASCELLA, *Vocabolario ristretto e luoghi comuni*, in “Ordine giornalisti Emilia Romagna. Media, carcere, società”, 83 (2012), p. 7.

Il problema è che, generalmente, sono considerati degni di essere “notiziabili” solo i fatti di cronaca particolarmente gravi, quelli che comportano anche delle vittime: è la cosiddetta “cronaca nera”, un genere giornalistico a se stante, molto vicino al racconto romanzesco, alla ricerca del particolare macabro e sensazionale.

Sono poche le parole spese per parlare di problemi più importanti inerenti alla realtà carceraria, come i suicidi che avvengono ogni giorno negli istituti penitenziari,¹⁰ la diminuzione del tasso di recidiva provocata dalle misure alternative alla pena in carcere,¹¹ il problema del sovraffollamento¹² e della salute dei detenuti.¹³

Il carcere continua ad essere un non-luogo lontano culturalmente da noi, presente nella cronaca solo quando strettamente connesso a dinamiche politiche ed economiche. Occorre dargli maggiore visibilità, evitando, però, il ricorso a forme di sensazionalismo e di pietismo ipocrita.

¹⁰ «Nelle carceri italiane si registra un tasso di suicidi 20 volte maggiore rispetto a quello della popolazione libera. Negli ultimi dodici anni si sono avuti complessivamente 692 suicidi, più di un terzo di tutti i decessi avvenuti in carcere. Ancora più rilevante è il numero di tentativi di suicidio e atti di autolesionismo. Nel 2012 i detenuti hanno raggiunto i 7.317 atti di autolesionismo e 1.308 tentativi di suicidio. Le morti sono state complessivamente 154, di cui 60 per suicidio, con una più elevata frequenza tra le persone più giovani»

(<http://www.lastampa.it/2013/06/10/cronaca/nelle-carceri-italiane-e-allarme-suicidi-settemila-vittime-in-dodici-anni-DhnLGNwM6zdX4QfHWYsryI/pagina.html>), consultato il 3 novembre 2013).

¹¹ «La recidiva reale si attesta al 70/90% per i detenuti che non svolgono alcuna attività lavorativa vera. Tra i detenuti che seguono invece un percorso di reinserimento lavorativo per cooperative sociali e imprese la recidiva scende all'1/2% quando i percorsi di reinserimento lavorativo cominciano all'interno del carcere e proseguono all'esterno in misura alternativa» (<http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/giustizia-nelle-carceri-142-detenuti-ogni-100-posti-letto-con-una-recidiva-del-70-90>), consultato il 29 ottobre 2013).

¹² Dagli ultimi dati del DAP (Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria), aggiornati al 30 ottobre 2013, risulta che il numero di detenuti presenti in Italia è pari a 64.323, mentre la “capienza regolamentare” è di 47.668. Di questi 22.586 sono detenuti stranieri.

¹³ Anche se non esistono dati ufficiali in merito, «secondo le stime di alcune associazioni – tra cui Antigone e Ristretti Orizzonti – il 47% dei detenuti ha bisogno di assistenza per seri problemi medici o psicologici» (<http://espresso.repubblica.it/attualita/cronaca/2013/04/03/news/se-sei-malato-in-galera-crepa-1.52765>), consultato il 3 novembre 2013).

III.2. La rappresentazione mediatica del carcere. Alcuni casi particolari

Un individuo che abbia scontato completamente la sua pena ha diritto al reinserimento in società e a una vita fuori dalle sbarre, nonostante il reato commesso nel passato. Quando si è pagato il proprio debito con la giustizia si può uscire dal carcere per “ricominciare” a costruirsi una vita all’aria aperta, nonostante le difficoltà. Sono tutte belle parole, ma spesso di difficile attuazione.

Si consideri, ad esempio, il caso famoso di Ruggero Jucker, responsabile dell’omicidio della fidanzata di ventisei anni Alenya Bortolotto, avvenuto nella notte tra il 19 e il 20 luglio 2002. Durante i processi e, soprattutto, dopo l’uscita di Jucker dal carcere, numerose sono state le proteste riguardanti la riduzione della pena da scontare.¹⁴ Questo atteggiamento, riscontrabile in gran parte dei lettori e dei telespettatori, deriva da una mentalità giustizialista fortemente radicata nella nostra società. L’omicidio della ragazza è stato insensato, barbaro e crudele, ma non è

¹⁴ Le fasi del processo sono ben spiegate in un articolo di Giuseppe Guastella sul sito del “Corriere della sera”: «Il processo di primo grado si conclude il 24 ottobre 2003. Grazie al rito abbreviato, Jucker evita l’ergastolo, ma il gip Guido Salvini, ritenendo l’aggravante della crudeltà prevalente sulle due attenuanti del parziale vizio di mente e del risarcimento del danno alla famiglia della giovane donna (1 milione e 300.000 euro) gli infligge 30 anni per “omicidio aggravato”. Il 18 gennaio 2005, in secondo grado, grazie al “patteggiamento in appello”, allora consentito ma poi abolito perché ritenuto causa di tagli troppo ampi alle pene, la condanna scende da 30 a 16 anni dopo che il reato viene derubricato in omicidio non aggravato grazie all’equivalenza tra attenuanti e aggravante. La pena diventa definitiva il 5 marzo 2005. Come tutti i condannati per reati commessi prima del 2 maggio 2006, anche Ruggero Jucker ha avuto diritto all’indulto che, come stabilito dal Parlamento, prevede lo sconto di tre anni di pena. Da 16 anni, quindi, si passa automaticamente a 13. I detenuti che in carcere si comportano bene godono poi di uno sconto di tre mesi di pena ogni anno trascorso dietro le sbarre. Si chiama tecnicamente “liberazione anticipata” e, per Ruggero Jucker, ha tolto alla pena residua altri due anni e mezzo di reclusione. Dopo un lungo periodo a San Vittore, Jucker è stato trasferito qualche anno fa nel carcere-modello di Bollate. Per uscire la prima volta in permesso premio, e per sole dieci ore, ha dovuto aspettare l’aprile del 2011, nove anni dopo l’omicidio, quando, cioè, aveva già da molto maturato il diritto che scatta dopo aver espiato metà della pena. In cella è stato sottoposto a cure perché affetto da un disturbo bipolare dell’umore e grazie alle quali, ha deciso il Tribunale di sorveglianza di Milano, dopo la scarcerazione non dovrà essere sottoposto alla misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura e di custodia per tre anni, come era stato stabilito in sentenza. Dovrà, però, recarsi periodicamente a firmare un registro dalle forze dell’ordine» (<http://milano.corriere.it/milano/notizie/cronaca/13_febbraio_13/jucker-liberao-omicidio-fidanzata-2113975100384.shtml>, consultato il 2 novembre 2013).

giusto accanirsi in modo così ossessivo sul colpevole, coinvolgendo anche le famiglie e le persone a lui vicine. Bisogna certamente ricordare quello che è accaduto nel passato ma senza terrorizzare la collettività, facendo pensare che, con l'uscita dei detenuti dal carcere, siamo inevitabilmente tutti in pericolo.

Sul sito del settimanale "Oggi" e nell'edizione cartacea uscita in edicola sono state pubblicate delle foto di Ruggero Jucker, scattate mentre camminava per strada durante un permesso di 24 ore, concessogli per trascorrere insieme alla famiglia il giorno festivo del 2 novembre. Il titolo e il sottotitolo dell'articolo *on-line*¹⁵ sono, di per sé, già emblematici:

Ruggero Jucker massacrò la fidanzata 10 anni fa: eccolo, passeggia per Milano. Tutte le foto. Il 20 luglio 2002 massacrò la fidanzata Alenya Bortolotto. Ora, dieci anni esatti dopo, passeggia tranquillo per Milano.

Il verbo "massacrò", di grande impatto emotivo, ricorda alla collettività l'azione crudele commessa nel passato da Jucker. Il verbo al passato è messo in netta contrapposizione all'aggettivo "tranquillo", usato per descrivere l'atteggiamento del detenuto (come se sia possibile capire solo dal modo di camminare di una persona il suo stato d'animo).

Nell'articolo si legge, in seguito, che,

secondo quanto riferito a Oggi da fonti giudiziarie e dell'amministrazione penitenziaria, avrebbe dovuto trascorrere il tempo del permesso sempre in compagnia dei familiari e invece, a un certo punto della giornata, si è allontanato da solo a piedi per Milano.

Dire che «si è allontanato da solo a piedi» significa trasmettere insicurezza alla collettività, che potrebbe incontrare, in giro per Milano, un criminale ancora pericoloso. Il giornalista è a conoscenza del trattamento ricevuto dal detenuto in carcere e dei suoi progressi maturati? Se gli è stato concesso un permesso premio vuol dire che il magistrato di sorveglianza ha ritenuto che Jucker – che nel frattempo aveva già espiato una parte considerevole della sua pena – non fosse più un

¹⁵<<http://www.oggi.it/focus/cronaca/2012/11/06/ruggero-jucker-massacro-la-fidanzata-10-anni-fa-eccolo-passeggia-per-milano/>>, consultato il 5 novembre 2013.

individuo socialmente pericoloso. Sarebbe utile trasmettere anche queste informazioni positive, sia per facilitare il percorso di reinserimento, sia per rassicurare le persone libere.

Tgcom24, dopo la liberazione definitiva di Jucker, ha pubblicato sul proprio sito Internet un video¹⁶ che riprende l'ex detenuto mentre cammina per Milano seguito da alcuni giornalisti, che cercano di ricevere una risposta alle loro pressanti domande. Il titolo e il sottotitolo della pagina del sito recitano così:

Ruggero Jucker cammina libero per Milano. Alla telecamera solo un secco: "Buongiorno". Condannato a 30 anni per l'omicidio della fidanzata avvenuto nel 2002 dopo 10 anni in carcere è un uomo libero ma non ha voglia di parlare con i giornalisti.

Si pone ancora in evidenza il fatto che l'ex detenuto cammini «libero per Milano», come se fosse ingiusto, anche perché «condannato a 30 anni [...] dopo 10 anni in carcere è un uomo libero». Non è forse sottointesa una critica all'inefficienza della giustizia?

Ancora più eloquenti le parole del narratore del video:

Non si ferma Ruggero Jucker, cappellino calato sugli occhi, nascosto dalle lenti scure, fuma e cammina a passo spedito. Buona giornata, tono di voce vellutato, risposta gentile, ma nessuna volontà di parlare. Eppure è impossibile dimenticare quella notte del 2002, in cui, con un coltello da sushi, nella sua casa del centro di Milano tolse la vita alla sua fidanzata Alenya Bortolotto con 22 coltellate. Condannato a 30 anni, la pena è scesa a 10 grazie all'indulto e ai permessi per buona condotta. [...] Oggi è molto diverso da quel Ruggero rampollo della borghesia milanese che si era lanciato nel mondo dell'imprenditoria con l'idea delle zuppe biologiche. A 46 anni, viso scavato di chi ha vissuto un'esperienza che ti segna, oggi Ruggero Jucker è nuovamente un uomo libero. Oggi quello stesso uomo cammina schivo per strada, a testa bassa; non rallenta nemmeno per spegnere la sigaretta. Sa che la famiglia di Alenya non potrà mai perdonarlo. Non si arrabbia con chi vuole sapere. Si limita a un educato «Mi spiace. Buona giornata». Nient'altro da aggiungere.

Tutto il discorso si concentra sul fatto che Jucker cammina velocemente, come se non volesse fermarsi a parlare con i giornalisti per la vergogna provata. La descrizione si sofferma, non a caso, sul cappellino «calato sugli occhi», sugli occhiali scuri e sul suo camminare «a testa bassa», tutti segni che indicano la volontà dell'ex detenuto di nascondersi ed evitare il contatto con gli altri. È un vero e proprio *scoop*

¹⁶<<http://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/videodallarete/1002505/ruggero-jucker-cammina-libero-per-milanoalla-telecamera-solo-un-secco-buongiorno.shtml>>, consultato il 7 novembre 2013.

giornalistico, documentato, però, attraverso l'uso di telecamere invasive, irrispettose del delicato processo di reinserimento sociale previsto dalla nostra Costituzione.

Talvolta è la stessa crisi economica a mettere in discussione il rispetto dei diritti dei reclusi o degli ex detenuti. Si pensi, ad esempio, al caso di Erika De Nardo, la ragazza che, il 21 febbraio 2001, uccise a sedici anni sua madre e il suo fratello minore nella sua villa di Novi Ligure insieme al fidanzato diciassettenne Omar Favaro. Dopo 11 anni di carcere, Erika De Nardo è tornata in libertà il 6 dicembre 2011. Queste le parole della giovane in un'intervista rilasciata al quotidiano "La Stampa" l'11 gennaio 2013:

Basta non ne posso più – sbotta, con un marcato accento bresciano –. Io non sono più quella ragazzina, sono cambiata. Eppure non posso lavorare, non posso guadagnarmi da vivere come gli altri. E sa perché? Perché alla fine arriva sempre qualcuno che mi riconosce e mi dà il tormento.¹⁷

Flavio di Vittorio, imprenditore reatino, commosso dall'intervista le ha offerto un posto temporaneo da segretaria, sollevando, così, un'ondata infinita di proteste.¹⁸ Su *Facebook* è stato creato addirittura un nuovo gruppo, chiamato «Disoccupati reatini che cercano lavoro invano surclassati da assassini!». Questo è il suo slogan: «Una città che offre *lavoro* a soggetti da recuperare ... ed accantona i suoi disoccupati, non offrendo loro alcuna prospettiva di futuro. A Rieti, il mondo gira alla rovescia?». ¹⁹ In questo caso agiscono, insieme al pregiudizio, anche la rabbia e la sensazione di ingiustizia, tutti sentimenti ricavabili dai commenti postati dalle persone sui siti dei quotidiani. La mancanza di lavoro, provocata dalla grave crisi economica in cui si trova l'Italia, fa pensare all'opinione pubblica che abbiano diritto a un posto di lavoro prima di tutto coloro che non hanno mai commesso un crimine: quelli che lo hanno fatto, invece, potranno reinserirsi socialmente attraverso il lavoro solamente se ci saranno ancora altri posti disponibili.

¹⁷<http://archivio.lastampa.it/LaStampaArchivio/main/History/tmpl_viewObj.jsp?objid=12054906>, consultato il 7 novembre 2013.

¹⁸<<http://www.liberoquotidiano.it/news/italia/1161203/Offerta-di-lavoro-per-Erika---La-assumo-come-segretaria-.html>>, consultato l'8 novembre 2013.

¹⁹<<https://www.facebook.com/groups/404345226313399/>>, consultato il 5 novembre 2013.

Sono due le principali correnti di pensiero che si alternano vicendevolmente nel dibattito mediatico: la prima, più ragionevole, considera il carcere come un luogo da riformare a causa dei troppi problemi tecnici e strutturali presenti, che non garantiscono una condizione di permanenza decente al suo interno; la seconda, più diffusa, ritiene che siano fin troppo eccessive le garanzie e le tutele offerte ai reclusi, che, invece, meriterebbero solo di scontare la pena loro comminata al chiuso della propria cella. Si arriva, così, a criticare anche il diritto all'istruzione, principio costituzionale²⁰ da garantire non solo ai cittadini liberi ma anche ai detenuti che vogliano continuare i propri studi. Scrivere un articolo sulla laurea di una persona che sta scontando la sua pena non deve servire per fare scalpore, ma per facilitare, attraverso la sua valorizzazione, il percorso di riabilitazione alla vita esterna che quella persona sta compiendo.²¹ Si pensi ancora, ad esempio, ad Erika De Nardo, laureatasi il 23 aprile del 2009 in "Lettere e filosofia" nel carcere bresciano di Verziano. È da ricordare, inoltre, il caso di Elisabetta Ballarin, una delle "bestie di Satana", condannata nel 2005 a 24 anni e 3 mesi di carcere²² per concorso nell'omicidio di Mariangela Pezzotta: dopo aver ottenuto nell'ottobre del 2010 il regime di semilibertà dal carcere di Verziano per poter frequentare le lezioni universitarie, si è laureata all'Accademia di belle arti di Santagiulia di Brescia il 20 settembre 2012.

Un altro tema trattato spesso in modo superficiale è quello della salute in carcere. Con la spinta di alcune sfavorevoli campagne mediatiche si tende – in modo particolare quando le persone malate sono quelle che hanno compiuto crimini molto

²⁰ Art. 34 Costituzione: «I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi».

²¹ Si ricordi l'art. 15 dell'ordinamento penitenziario (legge n. 354/1975): «Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia. Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro. Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica».

²² La pena è stata ridotta a 23 anni di carcere il 15 maggio 2007 dalla Corte d'assise d'Appello di Milano e confermata dalla Corte di Cassazione il 25 ottobre 2007.

gravi – a non considerare leciti i ricorsi dei detenuti e dei loro legali contro la mala sanità in carcere e la situazione degradante in cui si trovano. Si consideri, ad esempio, il recente caso di Filiberto Maisano, 81 anni, boss dell'ndrangheta reggina, condannato a 10 anni e 8 mesi nell'ambito dell'operazione "Crimine-Infinito".²³ Nel dicembre 2010 l'allora guardasigilli Angelino Alfano aveva previsto per Maisano il regime detentivo speciale 41 bis.²⁴ Maisano, non potendo affrontare il carcere duro per le sue gravi condizioni di salute, ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione, che, con sentenza n. 43890 del 25 ottobre 2013, ha accolto la richiesta dell'ottantunenne.

In particolare,

la Suprema Corte sottolinea che "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità" e che anche quando si è in presenza di esponenti di spicco della criminalità, è necessario equilibrare "le esigenze di giustizia, quelle di tutela sociale con i diritti individuali riconosciuti dalla Costituzione". Maisano, come sottolinea la sentenza 43890, presenta "un quadro patologico serio caratterizzato da patologie cardiache, artrosiche, discali e neurologiche" che nel tempo lo hanno portato anche alla depressione.²⁵

Non poche sono state le polemiche nei confronti della decisione presa dalla Corte di Cassazione. Ancora una volta è prevalsa la convinzione che siano preminenti la durezza e la lunghezza della pena, e non i diritti fondamentali della persona. Il diritto alla salute, previsto dalla nostra Costituzione,²⁶ è uno di questi: non riguarda solamente le persone libere ma è un diritto di *tutti*.

²³ L'operazione, portata a termine dalle Direzioni Distrettuali Antimafia (DDA) dei tribunali di Reggio Calabria e di Milano, ha portato all'arresto e alla successiva condanna di numerosi esponenti di spicco dell'ndrangheta calabrese.

²⁴ Il regime prende il nome dall'art. 41 bis, inserito a partire dal 1992 – anno delle stragi di Capaci e di via d'Amelio – all'interno legge n. 354/1975. È un regime di carcere duro incentrato sull'isolamento e applicabile ai reclusi per i quali «vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva».

²⁵ <<http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/10/25/cassazione-no-al-41-bis-per-malati-gravi-accolto-ricorso-del-boss-della-ndrangheta/756565/>>, consultato il 9 novembre 2013.

²⁶ Art. 32 Costituzione: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti».

CONCLUSIONI

Il nostro è il tempo de *Il silenzio degli Innocenti* o, piuttosto, dell’“assalto degli innocenti”? Le persone libere, influenzate dai processi mediatici, invocano il ricorso alle manette, applaudono alla sentenza di condanna definitiva, protestano quando il reo esce dal carcere dopo aver scontato una pena troppo breve. Ai colpevoli non viene data la possibilità di capire lo sbaglio commesso e di ritrovare la strada per allontanarsi dal buio in cui sono sprofondatai. Già i latini dicevano «*Errare humanum est, perseverare autem diabolicum*»: lo sbaglio è connaturato all’uomo, da sempre diviso tra bene e male, e deve servire per riflettere sui propri errori e per migliorarsi.

Diabolicum è il *perseverare*, cioè la recidiva, più alta nei casi in cui non si sia effettuato un percorso di rieducazione o non sia avvenuto il ricorso a misure alternative. Occorre, allora, informare i cittadini a tutto tondo, senza lasciare la sensazione di un non finito menzognero, desideroso solamente di creare scandali mediatici e di sollevare urla esasperate contro una giustizia inesistente. La giustizia esiste e i giornalisti devono dimostrarlo al pubblico, trasmettendo un senso di fiducia nei confronti delle istituzioni e promuovendo il senso civico a livello collettivo.

Un nome è una storia passata, un attributo del presente rivolto al futuro che verrà. Dobbiamo ricordarci del passato, perché ciò che è stato continua nel presente, ma dobbiamo anche cercare di costruire in modo umano il nostro futuro e quello degli altri membri della collettività, anche di quelli che si sono macchiati di un crimine grave. È un futuro ancora indecifrabile, avvolto nella nebbia del tempo, ma per il quale dobbiamo collaborare tutti, e, in modo particolare, i giornalisti.

L’etica professionale – e, soprattutto, quella giornalistica – per poter essere sempre valida, deve sapersi coniugare a un’etica personale, fatta di valori civici e antropologici essenziali per vivere bene insieme agli altri. Gli operatori dell’informazione devono collaborare alla creazione di una rete orizzontale, che colleghi tra loro gli individui, ponendoli tutti sullo stesso piano, promuovendo riflessione e solidarietà: siamo tutti esseri umani.

APPENDICE

Il testo della Carta di Milano

CARTA DI MILANO

Protocollo deontologico per i giornalisti che trattano notizie concernenti carceri, persone in esecuzione penale, detenuti o ex detenuti.

Il Consiglio nazionale dei giornalisti esprime apprezzamento per l'impegno volontario dei molti colleghi che realizzano strumenti di informazione all'interno degli istituti di pena in collaborazione con i detenuti e che hanno dato vita alla "Carta di Milano", fatta propria da numerosi Ordini regionali. Richiamandosi ai dettati deontologici presenti nella "Carta dei doveri del giornalista", con particolare riguardo al dovere fondamentale di rispettare la persona e la sua dignità e di non discriminare nessuno per razza, religione, sesso, condizioni fisiche e mentali e opinioni politiche, riafferma il criterio deontologico fondamentale del "rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati" contenuto nell'articolo 2 della legge istitutiva dell'Ordine nonché i principi fissati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dal Patto internazionale Onu sui diritti civili e politici e dalla Costituzione italiana e dalla legislazione europea.

Consapevole che il diritto all'informazione può incontrare limiti quando venga in conflitto con i diritti dei soggetti bisognosi di una tutela privilegiata, fermo restando il diritto di cronaca in ordine ai fatti e alle responsabilità, e comunque di fronte a eventi di rilevanza storica e sociale o in presenza di evidenti ragioni di interesse generale, il Cnog invita a osservare la massima attenzione nel trattamento delle notizie concernenti persone private della libertà. Soprattutto in quella fase estremamente difficile e problematica del reinserimento nella società – o, ancora, quando sia stata scontata la pena – particolare attenzione va posta al diritto all'oblio che tutela dalla diffusione di dati che riguardino precedenti giudiziari o comunque informazioni pregiudizievoli di analogo argomento.

Il Consiglio nazionale invita quindi i giornalisti a:

- 1) Tenere presente che il reinserimento sociale è un passaggio complesso che può avvenire a fine pena oppure gradualmente, come previsto dalle leggi che consentono l'accesso al lavoro esterno, i permessi ordinari, i permessi-premio, la semi-libertà, la liberazione anticipata e l'affidamento in prova ai servizi sociali;
- 2) Usare termini appropriati in tutti i casi in cui un detenuto usufruisce di misure alternative al carcere o di benefici penitenziari evitando di sollevare un ingiustificato allarme sociale e di rendere più difficile un percorso di reinserimento sociale che avviene sotto stretta sorveglianza. Le misure alternative non sono equivalenti alla libertà, ma sono una modalità di esecuzione della pena;
- 3) Fare riferimento puntuale alle leggi che disciplinano il procedimento penale e l'esecuzione della pena e alla legge sull'ordinamento penitenziario (354 del 1975);
- 4) Fornire dati attendibili e aggiornati che permettano una corretta lettura del contesto carcerario;
- 5) Considerare che il cittadino privato della libertà è un interlocutore in grado di esprimersi e raccontarsi, ma può non conoscere le dinamiche mediatiche e non essere quindi in grado di valutare tutte le conseguenze e gli eventuali rischi dell'esposizione attraverso i media;
- 6) Tutelare il condannato che sceglie di parlare con i giornalisti, non coinvolgendo inutilmente i suoi familiari, evitando di identificarlo solo con il reato commesso e valorizzando il percorso di reinserimento che sta compiendo;
- 7) Garantire al cittadino privato della libertà di cui si sono occupate le cronache la stessa completezza di informazione qualora sia prosciolto;
- 8) Tenere conto dell'interesse collettivo ricordando, quando è possibile, i dati statistici che confermano la validità delle misure alternative e il loro basso margine di rischio.
- 9) Usare termini appropriati nel definire il personale addetto alle carceri.

Le indicazioni elencate riguardano anche il giornalismo online, multimediale e altre forme di comunicazione che utilizzino innovativi strumenti tecnologici per i

quali dovrà essere tenuta in considerazione la prolungata disponibilità nel tempo delle notizie.

Il Consiglio nazionale si adopererà affinché il tema del rapporto fra informazione e realtà carceraria sia inserito fra gli argomenti oggetto dell'esame professionale. Invita inoltre i Consigli regionali a favorire rapporti di collaborazione con i garanti dei diritti del detenuto.

La violazione di queste regole integranti lo spirito dell'art. 2 della Legge 03.02.1963 n. 69 comporta l'applicazione delle norme contenute nel Titolo III della stessa legge.

Roma, 11 aprile 2013.¹

¹ I testi di tutte le carte deontologiche sono consultabili sul sito dell'Ordine: www.odg.it.

BIBLIOGRAFIA

LUCA BONESCHI, *La deontologia del giornalista. Diritti e doveri della professione*, a cura di Id., Egea, Milano 1997.

PAOLA CASCELLA, *Vocabolario ristretto e luoghi comuni*, in “Ordine giornalisti Emilia Romagna. Media, carcere, società”, 83 (2012).

CLAUDIO CHIOLA, *Appunti sul c.d diritto all’oblio e la tutela dei dati personali*, in *Percorsi costituzionali: quadrimestrale di diritti e libertà*, III, 1, 2010.

CATERINA MALAVENDA e CARLO MELZI D’ERIL, *Privacy e giornalismo: le regole da rispettare*, in *Tabloid*, organo dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia, luglio-agosto 2001.

BRUNO MAZZARA, *Stereotipi e pregiudizi*, il Mulino, Bologna 1997.

ENRICO MORRESI, *L’onore della cronaca. Diritto all’informazione e rispetto delle persone*, Edizioni Casagrande, Bellinzona 2008.

PIERO OTTONE, *Il buon giornale*, Longanesi, Milano 1987.

MICHELE PARTIPILO, *Etica e deontologia del giornalista*, in *La deontologia del giornalista*, a cura di Id., Centro di documentazione giornalistica, Roma 2009.

ENRICO PEDEMONTE, *Morte e risurrezione dei giornali. Chi li uccide, chi li salverà*, Garzanti, Milano 2010.

RUBEN RAZZANTE, *Manuale di diritto dell’informazione e della comunicazione*, sesta edizione, Cedam, Padova 2013.

GIOVANNI SANTAMBROGIO, *Lezioni di giornalismo*, Editrice La Scuola, Brescia 2012.

MICHELE SORICE, *Sociologia dei Mass Media*, Carocci editore, Roma 2012.

FRANK P. WILLIAMS III, MARILYN D. MCSHANE, *Devianza e criminalità*, trad. di Vincenzo Scalia e Maria Luisa Bassi, il Mulino, Bologna 2002.

SITOGRAFIA

www.ahref.eu

www.archivio.lastampa.it

www.blog.terminologiaetc.it

www.corriere.it

www.corrierecomunicazioni.it

www.difesadellinformazione.com

www.espresso.repubblica.it

www.facebook.com

www.garanteprivacy.it

www.giustizia.it

www.ilfattoquotidiano.it

www.ilgiornale.it

www.ilnuovocartebollate.org

www.lanazione.it

www.lastampa.it

www.lettera43.it

www.liberoquotidiano.it

www.lsdi.it

www.mariotedeschini.blog.kataweb.it

www.odg.it

www.oggi.it

www.pianetacarcere.it

www.polizia-penitenziaria.it

www.quirinale.it

www.repubblica.it

www.ristretti.it

www.ristretti.org

www.tgcom24.mediaset.it

www.treccani.it

